



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 407/10

di iniziativa del Consiglio comunale di Catanzaro recante:

"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	1/2/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/2/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	12/02/2019
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 407/10^A di iniziativa del Consiglio Comunale di Catanzaro pag. 5
Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale

Testo a confronto

Raffronto Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 e PL n. 407/10^A pag. 16

Normativa comunitaria

Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale pag. 20

Una Carta che invita gli enti territoriali a utilizzare i loro poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini

Decisione n. 2000/407/CE del 19 giugno 2000, pag. 56
Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti.

Raccomandazione n. 96/694/CE del 2 dicembre 1996, pag. 59
Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

Trattato 7 febbraio 1992. (Art. 2) pag. 65
Trattato sull'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)

Normativa nazionale

Legge n. 20 del 15 febbraio 2016. pag. 66
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

Legge n. 65 del 22 aprile 2014 pag. 67
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

Legge n. 215 del 23 novembre 2012 pag. 69
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Legge n. 165 del 2 luglio 2004. – Art. 4 pag. 73
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Legge n. 28 del 22 febbraio 2000. – Art. 1 pag. 74
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Legge n. 132 del 14 marzo 1985, pag. 75
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

Legge n. 18 del 24 gennaio 1979. Artt. 12, 13, e 14 pag. 80
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Normativa regionale

L.R. n. 1 del 7 febbraio 2005. pag. 84
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 - Artt. 35, 38 - Statuto Regione Calabria pag. 99
Articolo 35 Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale
Articolo 38 Sistema elettorale

Normativa comparata

Toscana LR n 51 del 26 settembre 2014 pag. 101
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Statuto regione Sardegna L C modifica artt 15 e 16 pag. 117
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

Campania L.R. n. 4 del 27 marzo 2009 pag. 118
Legge elettorale.

Puglia L R n 2 del 28 gennaio 2005 pag. 128
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Lazio L R n 2 del 13 gennaio 2005 pag. 134
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale

Marche L R 27 16 dicembre del 2004 Art 9 pag. 180
Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni

Toscana LR n 25 del 13 maggio 2004 Art 8 pag. 181
Art. 08 - Liste provinciali

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Costituzionale n. 4 del 14.01.2010, pag. 182

Sentenza Corte Costituzionale n. 49 del 10 - 13 febbraio 2003. pag. 194

Documentazione citata

Costituzione della Repubblica Italiana – Artt. 3, 51, 117 e 122 pag. 202

Documentazione correlata

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. Art. 3 pag. 206

PROPOSTA DI LEGGE

1ª COMM. CONSILIARE

N.ro 407/10¹

2ª COMM. CONSILIARE

Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale capoluogo di Provincia**Ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13****recante:****"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale. Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europee e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni di civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adegua la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adegua la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adegua la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettore per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la "storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge.

L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della Lr. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 5 del 30 gennaio 2019

OGGETTO: Proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Catanzaro recante: "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale".

L'anno duemiladiciannove, addì 30, del mese di gennaio, alle ore 11,50, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, regolarmente convocato.

			Presente	Assente
Presidente:	IRTO	Nicola	SÌ	//
Vice Presidenti:	CICONTE	Vincenzo Antonio	SÌ	//
	GENTILE	Giuseppe	//	SÌ
Consiglieri	NERI	Giuseppe	//	SÌ
Segretari-Questori:	TALLINI	Domenico	SÌ	//

Assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della redazione del verbale.

È, altresì, presente il Segretario Generale, dott. Maurizio Priolo.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Catanzaro recante:
“Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale”;

VISTO l'art. 39 dello Statuto;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13;

ACCERTATO che sono stati rispettati i requisiti e le procedure prescritti dallo Statuto e dalla legge n. 13/83;

RITENUTO di dover dichiarare ammissibile la proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di cui sopra;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di dichiarare ammissibile, in relazione ai requisiti ed alle procedure previste dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria e dalla legge regionale 5

aprile 1983, n. 13, la proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Catanzaro recante: "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;

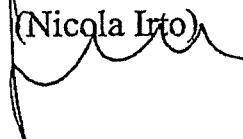
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto per conoscenza e al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali per gli adempimenti di competenza prescritti dal Regolamento interno del Consiglio regionale;
- di trasmettere, a cura del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Catanzaro;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

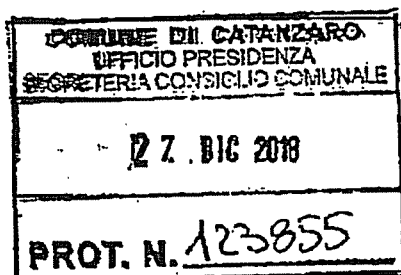
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dina Cristiani)



Il Presidente
(Nicola Ito)



**CITTÀ DI CATANZARO****Presidenza del Consiglio Comunale**

Catanzaro, 27 DICEMBRE 2018

ALLA REGIONE CALABRIA

settore.segreteriaassemblea@consr.it

Pec.presidente@pec.regione.calabria.it

Pec.dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Pec.consiglioregionale@pec.consrc.it

Pec.ufficio.gabinetto@pec.consrc.it

OGGETTO: trasmissione copia deliberazione del Consiglio comunale n.118 del 16 novembre 2018 ad oggetto: "PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPOLUOGO DI PROVINCIA EX ART.39 STATUTO REGIONE CALABRIA E LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N.13 RECANTE: "MISURE DI PROMOZIONE E DI RIEQUILIBRIO DI GENERE ALL'INTERNO DELLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE".

Giusta vostra nota prot. n. 49053 del 13.12.2018 classificazione 02.06, si ritrasmette la deliberazione indicata in oggetto munita degli estremi di esecutività.

IL PRESIDENTE
Marco Polimeni



CITTA' DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 118 DEL 16/11/2018

**Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPOLUOGO DI PROVINCIA EX ART. 39 STATUTO REGIONE CALABRIA E LEGGE
REGIONALE 5 APRILE 1983, N.13 RECANTE: "MISURE DI PROMOZIONE E DI
RIEQUILIBRIO DI GENERE ALL'INTERNO DELLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE"**

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 14:30 e successive, nella sala delle adunanze consiliari dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in seduta ordinaria ed in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME	Incarico		COGNOME NOME	Incarico	
ABRAMO SERGIO	Sindaco	X	AMENDOLA ANDREA	Consigliere Comunale	X
ANGOTTI ANTONIO	Consigliere Comunale		BATTAGLIA DEMETRIO	Consigliere Comunale	X
BOSCO GIANMICHELE	Consigliere Comunale	X	BRUTTO TOMMASO	Consigliere Comunale	X
CELI FRANCESCA CARLOTTA	Consigliere Comunale		CELI FABIO	Consigliere Comunale	X
CICCONTE VINCENZO ANTONIO	Consigliere Comunale		CONSOLANTE ENRICO	Consigliere Comunale	
COSTA LORENZO	Consigliere Comunale	X	COSTANZO MANUELA	Consigliere Comunale	X
COSTANZO SERGIO	Consigliere Comunale	X	FIORITA NICOLA	Consigliere Comunale	X
GALLO ROBERTA	Vice Presidente	X	GIRONDA FRANCESCO	Consigliere Comunale	X
GUERRIERO ROBERTO	Consigliere Comunale	X	LEVATO LUIGI	Consigliere Comunale	X
LOSTUMBO ROSARIO	Consigliere Comunale	X	MANCUSO FIILIPPO	Consigliere Comunale	X
MANCUSO ROSARIO	Consigliere Comunale	X	MERANTE GIOVANNI	Consigliere Comunale	X
MIRARCHI ANTONIO	Consigliere Comunale	X	NOTARANGELO LIBERO	Consigliere Comunale	X
PISANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	POLIMENTI MARCO	Presidente	X
PRATICO AGAZIO	Consigliere Comunale	X	PROCOPI GIULIA	Consigliere Comunale	X
RICCIO EUGENIO	Consigliere Comunale	X	ROTUNDO CRISTINA	Consigliere Comunale	X
TALARICO FABIO	Consigliere Comunale	X	TRIFILETTI ANTONIO	Consigliere Comunale	X
URSINO ANTONIO	Consigliere Comunale	X			X

PRESENTI N° 29

PRESIDENTE: MARCO POLIMENTI

ASSENTI N° 4

Partecipa con funzione consultiva, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.lgs. n.267/2000) la/Il Dott.ssa VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE

Cod. Profilo 132458



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Marco Polimeni, prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del consigliere Francesca Carlotta Celi diventata mamma per la seconda volta e dell'assessore Russo in quanto fuori sede per impegni lavorativi.

Di seguito, nella sua qualità di presidente del Consiglio, interviene appellandosi al senso di responsabilità che dovrebbe animare ogni amministratore, chiedendo ai Consiglieri, di affrontare le nuove sfide che i territori, la politica e la pubblica amministrazione presenterà loro, possibilmente animati da sentimenti nobili, che devono albergare in tutti coloro che si definiscono Rappresentanti del popolo. Al termine del breve intervento comunica all'aula che, su richiesta di diversi consiglieri comunali, la conferenza del capigruppo consiliari ha ritenuto meritevole di accoglimento la stessa richiesta decidendo così di invertire l'ordine del giorno trattando per prima gli argomenti iscritti al n. 9 e 10 dell'odierno ODG;

Il Presidente introduce il punto 8: "Proposta di legge di iniziativa del Consiglio Comunale Capoluogo di Provincia ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante " Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", e passa la parola al consigliere Battaglia per illustrare ai consiglieri detta proposta;

UDITA la relazione del consigliere Battaglia;

DATO ATTO CHE vengono nominati gli scrutatori nelle persone dei sigg. consiglieri Battaglia, Gallo e Notarangelo.

UDITI gli interventi del consiglieri Notarangelo, Bosco;

RILEVATO che escono dall'aula i consiglieri Costa, Praticò;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale che propone di passare alla votazione dell'argomento in trattazione;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 27

VOTANTI N. 27

voti favorevoli: n. 27 (Abramo, Amendola, Battaglia, Bosco, Brutto, Cella, Costanzo M., Costanzo S., Florita, Gallo, Gironda, Gueniero, Levato, Lostumbo, Mancuso F., Mancuso R., Merante, Mirarchi, Notarangelo, Pisano, Polimeni, Procopi, Riccio, Rotundo, Talarico, Trifilietti e Ursino);

VISTO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

1. di approvare la: Proposta di legge di iniziativa del Consiglio Comunale Capoluogo di Provincia ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante " Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente verbale.

Cod. Profilo 132458



Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale capoluogo di Provincia**Ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13****recante:****"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale. Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europee e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adegua la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adegua la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adegua la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettrice per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la "storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge.

L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Fatto, letto e sottoscritto

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA

PRESIDENTE

MARCO POLIMENI

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 26/11/2018

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA

COMUNE DI CATANZARO

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune con
N. 5062 dal 26/11/2018 al 10/12/2018
Catanzaro, lì 27-12-2018

Il Responsabile

Cod. Profilo 132458



RAFFRONTO

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.	Proposta di legge n. 407/10^ di iniziativa del Consiglio Comunale di Catanzaro, recante "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"
Art.1	Art.1
1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.	<i>Identico</i>
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale,	<i>Identico</i>
2 bis Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:	<i>Identico</i>
a) circoscrizione nord;	<i>Identico</i>
b) circoscrizione centro;	<i>Identico</i>
c) circoscrizione sud.	<i>Identico</i>
2-ter Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:	<i>Identico</i>
a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;	<i>Identico</i>
b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;	<i>Identico</i>
c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria.	<i>Identico</i>
2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.	<i>Identico</i>
3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell' 8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.	<i>Identico</i>
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle	<i>Identico</i>

componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.	
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.	
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.	6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista.
6-bis.(abrogato).	
6-ter. (abrogato).	
	6 quater I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.	<i>Identico</i>
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	<i>Identico</i>
(...)	
Art.2 (Composizione delle liste regionali)	Art.2 (Composizione delle liste regionali)

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:	<i>Identico</i>
a) al comma 2 le parole “Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione”;	<i>Identico</i>
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sei dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.”;	<i>Identico</i>
c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;	<i>Identico</i>
d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;	<i>Identico</i>
e) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.”.	<i>Identico</i>
2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente: “1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.	2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente: “1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. 2. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.”.	L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. 2. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.”.
3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.	<i>Identico</i>
4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola “capolista” deve leggersi “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.	<i>Identico</i>
(...)	



LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA E LA PARITÀ delle donne e degli uomini nella vita locale



Conseil des Communes
et Régions d'Europe
Council of European
Municipalities and Regions

Presentata agli Stati Generali del CCRE

Innsbruck Maggio 2006

Scritta dal CCRE nel quadro del V Programma di azione comunitaria
per l'uguaglianza delle donne e degli uomini.

Contatto : Sandra Ceciarini

sandra.cecinarini@ccre.org

LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA E LA PARITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI NELLA VITA LOCALE

Una Carta che invita gli enti territoriali a utilizzare i loro
poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore
uguaglianza delle donne e degli uomini

Elaborata e promossa dal
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dai suoi partners

[INTRODUZIONE]

La Carta europea per la parità fra donne e uomini nella vita locale é destinata agli enti locali e regionali d'Europa che sono invitati a firmarla, a prendere pubblicamente posizione sul principio della parità fra donne e uomini e ad attuare, sul proprio territorio, gli impegni definiti nella Carta.

Per assicurare la messa in atto degli impegni, ogni firmatario deve redigere un Piano d'azione per la parità che fissi le priorità, le azioni e le risorse necessarie alla sua realizzazione.

Inoltre, ogni autorità firmataria s'impegna a collaborare con tutte le Istituzioni e Organizzazioni del territorio per promuovere concretamente l'instaurarsi di una vera uguaglianza.

La Carta è stata redatta nell'ambito del progetto (2005-2006) realizzato dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa in collaborazione con i numerosi partners la cui lista figura di seguito. Il progetto è stato sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito del 5° Programma d'azione comunitario per la parità tra donne e uomini.

• • •

L'uguaglianza delle donne e degli uomini é un diritto fondamentale per tutte e per tutti e, rappresenta un valore determinante per la democrazia. Per essere compiuto pienamente, il diritto non deve essere solo

riconosciuto per legge, ma deve essere effettivamente esercitato e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, economico, sociale e culturale.

Malgrado i numerosi esempi di un riconoscimento formale e dei progressi compiuti, la parità fra donne e uomini nella vita quotidiana non è ancora una realtà. Nella pratica donne e uomini non godono degli stessi diritti. Persistono disparità politiche, economiche e culturali, – per esempio le disparità salariali e la bassa rappresentanza in politica.

Queste disparità sono prassi consolidate che derivano da numerosi stereotipi presenti nella famiglia, nell'educazione, nella cultura, nei mezzi di comunicazione, nel mondo del lavoro, nell'organizzazione della società... Tutti ambiti nei quali è possibile agire adottando un approccio nuovo e operando cambiamenti strutturali.

Gli enti locali e regionali, che sono gli ambiti di governo più vicini ai cittadini, rappresentano i livelli d'intervento più idonei per combattere il persistere e il riprodursi delle disparità e per promuovere una società veramente equa. Essi possono, nelle loro sfere di competenza ed in cooperazione con l'insieme degli attori locali, intraprendere azioni concrete a favore della parità.

Inoltre, il principio di sussidiarietà, che si applica a tutti i livelli di governo – europeo, nazionale, regionale e locale – ha un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda l'attuazione del diritto alla parità. Gli enti locali

e regionali d'Europa, pur esercitando responsabilità di diversa portata, possono e devono avere un ruolo positivo nella promozione della parità con azioni che producano un impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

I principi dell'autonomia locale e regionale sono strettamente legati al principio di sussidiarietà. La Carta dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa del 1985, firmata e ratificata da una grande maggioranza di Stati europei, sottolinea *«il diritto e la capacità effettiva per gli enti locali di regolamentare e gestire, nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità e a vantaggio del loro popolo, una parte importante degli affari pubblici»*.

L'attuazione e la promozione del diritto alla parità deve essere al centro del concetto dell'autonomia locale.

La democrazia locale e regionale deve permettere che siano effettuate le scelte più appropriate per quanto riguarda gli aspetti più concreti della vita quotidiana quali la casa, la sicurezza, i trasporti pubblici, il mondo del lavoro o la sanità.

Inoltre, il pieno coinvolgimento delle donne nello sviluppo e nell'attuazione di politiche locali e regionali permette di prendere in considerazione la loro esperienza vissuta, il loro modo di fare e la loro creatività.

Per giungere all'instaurarsi di una società fondata sulla parità, è fondamentale che gli enti locali e regionali integrino completamente la dimensione di genere nelle

proprie politiche, nella propria organizzazione e nelle relative procedure. Nel mondo di oggi e di domani, una effettiva parità tra donne e uomini rappresenta inoltre la chiave del successo economico e sociale - non soltanto a livello europeo o nazionale ma anche nelle nostre Regioni, nelle nostre Città e nei nostri Comuni.

• • •

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale. Nel 2005, il CCRE ha creato uno strumento destinato ad essere utilizzato concretamente dalle autorità locali e regionali europee: «la città per l'uguaglianza». Identificando le buone procedure di un certo numero di Città e di Comuni europei, «La città per l'uguaglianza» propone una metodologia per l'attuazione di politiche di parità a livello locale e regionale. La Carta è la razionalizzazione di tale strumento.

Il ruolo degli enti locali e regionali per la promozione della parità dei sessi è stato affermato nella Dichiarazione mondiale della IULA (Unione Internazionale delle città e dei poteri locali) intitolata «Le donne nel governo locale» e adottata nel 1998. La nuova organizzazione mondiale, Città e Governi Locali Uniti, ha ugualmente fatto della parità uno dei suoi principali obiettivi.

[

PREAMBOLO

]

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, che rappresenta gli enti locali e regionali, in cooperazione con i seguenti partners:

Associazione Nazionale delle Municipalità della Repubblica bulgara (NAMRB)	Federazione Toscana dell’AICCRE
Unione delle Municipalità cipriote (UCM)	Sindacato delle Città e Comuni lussemburghesi (SYVICOL)
Unione delle Città e dei Comuni della Repubblica Ceca (SMO CR)	Associazione delle Città polacche (ZMP)
Associazione dei Poteri Locali e Regionali finlandesi (AFLRA)	Federazione spagnola delle Municipalità e Province (FEMP)
Associazione francese del CCRE (AFCCRE)	Associazione basca delle Municipalità (EUDEL)
Sezione tedesca del CCRE (RGRE)	Città di Vienna (Austria)
Unione Centrale delle Città e dei Comuni della Grecia (KEDKE)	Città di Saint Jean de la Ruelle (Francia)
Associazione Nazionale ungherese dei Poteri Locali (TÖÖSZ)	Città di Francoforte sul Meno (Germania)
Associazione italiana del CCRE (AICCRE)	Città di Carthagène (Spagna)
	Città di Valencia (Spagna)
	Casa del tempo e della mobilità Belfort-Montbéliard (Francia)
	Comitato permanente per il Partenariato Euro-mediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM)

Ricordando che la Comunità europea e l'Unione sono fondate sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali – ivi compresa la promozione della parità tra donne e uomini – e che la legislazione europea ha rappresentato la base dei progressi compiuti in quest'ambito in Europa;

Ricordando il quadro giuridico internazionale dei diritti umani delle Nazioni Unite ed in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne, adottata nel 1979;

Sottolineando il contributo fondamentale del Consiglio d'Europa per la promozione della parità tra donne e uomini e per l'autonomia locale;

Considerando che la parità tra donne e uomini implica la volontà di agire sui tre aspetti complementari della sua realizzazione e cioè sull'eliminazione delle disparità dirette, l'estirpazione delle disparità indirette e l'elaborazione di un ambiente politico, giuridico e sociale favorevole allo sviluppo di una democrazia paritaria;

Condannando il divario persistente fra il riconoscimento de jure del diritto alla parità e la sua applicazione reale ed effettiva;

Considerando che in Europa gli enti locali e regionali hanno e devono avere un ruolo cruciale per gli abitanti ed i cittadini nell'attuazione del diritto alla parità, in

particolare quello fra donne e uomini, in tutti gli ambiti che sono di loro competenza;

Considerando che la partecipazione e la rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nelle prese di decisione e nei posti di direzione è fondamentale per la democrazia;

Ispirandoci per la nostra azione alla Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979, alla Dichiarazione di Pechino e alla Piattaforma per l'azione delle Nazioni Unite del 1995, alle Risoluzioni della 23° Sessione Speciale dell'Assemblea generale del 2000 (Pechino + 5), alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Raccomandazione del Consiglio di dicembre 1996 riguardante la partecipazione equilibrata di donne e uomini nelle prese di decisione, e alla Dichiarazione mondiale dell'Unione internazionale delle città e dei poteri locali del 1998 sulle donne nel governo locale;

Desiderando evidenziare il 25° anniversario dell'entrata in vigore – settembre 1981 – della Convenzione sull'eliminazione di tutte le discriminazioni contro le donne delle Nazioni Unite;

ha redatto questa Carta europea per la parità tra donne e uomini nella vita locale e invita gli enti locali e regionali d'Europa a firmarla e a metterla in pratica.

[PRIMA PARTE]

Principi

Noi, firmatari della Carta per la parità fra donne e uomini nella vita locale, riconosciamo come base delle nostre azioni i seguenti principi fondamentali:

1. La parità delle donne e degli uomini rappresenta un diritto fondamentale

Questo diritto deve essere attuato dagli esecutivi locali e regionali in tutti gli ambiti dove essi esercitano le proprie responsabilità, ciò include l'obbligo di eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta.

2. Per assicurare la parità tra donne e uomini, occorre tenere conto delle discriminazioni multiple e degli ostacoli

Per affrontare la parità tra donne e uomini devono essere prese in considerazione le discriminazioni multiple e i pregiudizi, oltre a quelli in base al sesso, fondati sulla razza, il colore, le origini etniche e sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o altre convinzioni, le opinioni politiche e ogni altro genere di opinioni, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'handicap, l'età, l'orientamento sessuale o lo stato economico e sociale.

3. La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alle decisioni è una "condicio sine qua non" della società democratica

Il diritto alla parità tra donne e uomini richiede alle autorità locali e regionali di prendere tutte le misure e adottare tutte le strategie appropriate per promuovere una rappresentanza e una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini in tutti gli ambiti delle decisioni.

4. L'eliminazione degli stereotipi sessuali è indispensabile per l'avvio della parità tra donne e uomini

Le autorità locali e regionali devono eliminare gli stereotipi e gli ostacoli sui quali si basano le disparità di status e di condizione delle donne, e che conducono alla valutazione impari dei ruoli delle donne e degli uomini in campo politico, economico, sociale e culturale.

[> Prima parte](#)[> Principi](#)

5. Per far progredire la parità tra donne e uomini, è indispensabile integrare la dimensione di genere in tutte le attività degli enti locali e regionali

La dimensione di genere deve essere presa in considerazione nell'elaborazione delle politiche, dei metodi e degli strumenti che riguardano la vita quotidiana della popolazione locale – per esempio attraverso tecniche d'integrazione di genere in tutte le politiche (mainstreaming)¹ e l'assunzione del parametro di genere nell'elaborazione e nell'analisi dei bilanci (gender budgeting)². A tal fine, deve essere analizzata e presa in considerazione l'esperienza di vita delle donne in ambito locale, comprese le loro condizioni di esistenza e di lavoro.

6. Piani d'azione e programmi adeguatamente finanziati come strumenti necessari per far progredire la parità fra donne e uomini

Gli esecutivi locali e regionali devono elaborare piani d'azione e programmi dotati di risorse, sia finanziarie che umane, necessari alla loro messa in pratica.

Questi principi sono le fondamenta sulle quali vertono gli Articoli nella Terza Parte della Carta.

1 Gender Mainstreaming: Nel mese di luglio 1997, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) definiva il concetto dell'integrazione di genere come segue: «L'integrazione delle questioni di genere consiste nel valutare le implicazioni delle donne e degli uomini in ogni azione pianificata che comprende la legislazione, le procedure o i programmi in tutti gli ambiti e a tutti i livelli. Questa strategia permette d'integrare i pregiudizi e le esperienze delle donne e degli uomini al concetto, all'attuazione, al controllo e alla valutazione delle procedure e dei programmi in tutti gli ambiti politici, economici e societari affinché ne possano beneficiare in maniera paritaria e affinché la disparità attuale non sia perpetrata»

2 Gender budgeting: L'integrazione di una prospettiva di genere nel processo finanziario è un'applicazione dell'approccio integrato della parità fra le donne e gli uomini nel processo finanziario. Ciò implica la valutazione in una prospettiva di genere dei bilanci esistenti a tutti i livelli del processo finanziario nonché una risistemazione delle entrate e delle spese per promuovere la parità fra le donne e gli uomini.

[SECONDA PARTE]

La messa in pratica della carta e dei suoi impegni

Il firmatario si impegna a prendere le seguenti misure specifiche per mettere in pratica le disposizioni della Carta:

1. In un lasso di tempo ragionevole (che non può superare i due anni) a seguire dalla data della firma, il firmatario della Carta si impegna ad elaborare ed adottare il proprio Piano d'azione per la parità e, in seguito, ad attuarlo.
2. Il Piano d'azione per la parità presenterà gli obiettivi e le priorità del firmatario, le misure che intende adottare e le risorse destinate a rendere effettiva la Carta e i rispettivi impegni. Il Piano presenterà anche il calendario proposto per la sua messa in pratica. Se il firmatario dispone già di un Piano d'azione per la parità, dovrà rivederlo per assicurarsi che siano contemplati tutti gli argomenti contenuti nella Carta.
3. Ciascun firmatario farà ampie consultazioni prima di adottare il Piano d'azione per la parità e lo diffonderà ampiamente dopo la sua adozione. Dovrà anche, con regolarità, rendere conto pubblicamente dei progressi realizzati nell'attuazione del Piano.
4. Ciascun firmatario correggerà, se le circostanze lo esigono, il proprio Piano d'azione per la parità, e produrrà un piano supplementare per ogni periodo successivo.
5. Ciascun firmatario s'impegna, per principio, a partecipare al sistema di valutazione che sarà stabilito per seguire i progressi nell'applicazione della Carta, e a favorire gli scambi tra gli esecutivi locali e regionali europei delle rispettive esperienze sui mezzi più efficaci per realizzare progressivamente la parità tra donne e uomini. A tale scopo dovranno essere accessibili i differenti Piani d'azione per la parità e altri documenti pubblici pertinenti.
6. Ciascun firmatario informerà per iscritto il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa dell'adozione della Carta, della data di ratifica e della persona incaricata ad assicurare la collaborazione futura relativa alla Carta.

 > Terza parte

 > Responsabilita' democratica

[TERZA PARTE]

Responsabilita' democratica

Articolo 1

1. Il firmatario riconosce che il diritto alla parità è un preliminare fondamentale della democrazia, e che la società democratica non può permettersi di ignorare le capacità, le conoscenze, l'esperienza e la creatività delle donne. A tale scopo deve assicurare, sulla base della parità, l'inserimento, la rappresentanza e la partecipazione delle donne di estrazione culturale e di generazioni differenti in ogni ambito delle decisioni politiche e pubbliche.
2. Il firmatario, nella sua qualità di responsabile, democraticamente eletto, del territorio e del benessere della popolazione s'impegna quindi a promuovere e a favorire l'applicazione concreta del diritto sopra citato in tutti gli ambiti della sua attività - proprio in quanto rappresentante democratico della comunità locale, gestore diretto o indiretto di servizi, pianificatore e controllore nonché datore di lavoro -.

> Terza parte

> Il ruolo politico

Il ruolo politico

Articolo 2 - Rappresentanza politica

1. Il firmatario riconosce parità di diritto per le donne e per gli uomini a votare, a essere candidate/i, ad essere elette/i.
2. Il firmatario riconosce la parità di diritto delle donne e degli uomini a partecipare alla formulazione e all'attuazione delle politiche, ad esercitare mandati pubblici e ad avere cariche a tutti i livelli dell'esecutivo.
3. Il firmatario riconosce il principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche.
4. Il firmatario s'impegna a prendere tutte le misure appropriate per difendere e sostenere i diritti e i principi di cui sopra, inclusi:
 - Incoraggiare le donne ad iscriversi nelle liste elettorali, a esercitare il loro diritto di suffragio individuale e a candidarsi a mandati e funzioni elettive
 - Incoraggiare i partiti e i gruppi politici ad adottare e mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini
 - A tal fine, incoraggiare i partiti e i gruppi politici a prendere tutte le misure legali, compresa l'adozione di quote se ritenute necessarie, per aumentare il numero delle donne candidate e poi elette.
 - Fissare le regole delle procedure e i codici di condotta affinché le candidate e le elette non siano scoraggiate da forme stereotipate di comportamento e di linguaggio, o da qualsiasi forma di molestia.
 - Adottare le misure per consentire alle/agli elette/i di conciliare la vita privata, la vita professionale e la vita pubblica, per esempio assicurandosi che orari e metodi di lavoro nonché la custodia dei bambini e delle persone a carico permettano a tutte/i le/gli elette/i una partecipazione attiva alle loro funzioni.
5. Il firmatario s'impegna a promuovere e a mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata nei propri organismi decisionali o consultivi e nelle nomine da operare in qualsiasi organo esterno.

Qualora l'autorità non avesse, fino a quel momento, raggiunto una rappresentanza equilibrata di donne e uomini, s'impegnerà ad attuare il principio di cui sopra in modo che le condizioni non siano meno favorevoli al sesso minoritario che nella situazione vigente.

> Terza parte

> Il ruolo politico

6. Il firmatario s'impegna inoltre ad assicurarsi che nessun posto pubblico o politico dove si debba nominare o eleggere un rappresentante non sia, per principio o nella pratica, riservato a, o considerato come riservato, in quanto normalmente attribuito ad un sesso a causa di attitudini stereotipate.

Articolo 3 - Partecipazione alla vita politica e civica

1. Il firmatario riconosce che il diritto dei/delle cittadini/e a partecipare alla conduzione degli affari pubblici è un principio democratico fondamentale e che le donne e gli uomini hanno il diritto di partecipare in modo paritario al governo e alla vita pubblica della propria Regione e del proprio Comune.

2. Per quanto riguarda le diverse forme di partecipazione pubblica ai propri affari, per esempio tramite comitati consultivi, consigli di quartiere, di e-participation o di pianificazione partecipata, il firmatario s'impegna a fare in modo che donne e uomini abbiano la possibilità di parteciparvi, in pratica, in modo paritario. Laddove gli strumenti che permettono questa partecipazione non attuino la parità, egli si incarica di sviluppare e di provare nuovi metodi per raggiungere tale fine.

3. Il firmatario intraprende la promozione della partecipazione attiva alla vita politica e civica di donne e uomini appartenenti a qualsiasi gruppo della comunità, in particolare donne e uomini facenti parte di gruppi minoritari che, altrimenti, ne potrebbero essere esclusi.

Articolo 4 - L'impegno pubblico per la parità

1. Il firmatario dovrà, nella sua qualità di rappresentante democratico del comune o del territorio di appartenenza, impegnarsi pubblicamente e formalmente ad applicare il principio della parità fra donne e uomini nella vita pubblica, inclusi:

- L'annuncio della firma della Carta da parte del firmatario dopo un ampio dibattito e la ratifica di quest'ultima da parte dell'istituzione rappresentativa di livello più alto;
- L'impegno a mettere in pratica gli obblighi contenuti nella Carta e a rendere conto pubblicamente e regolarmente dei progressi fatti nel corso dell'attuazione del Piano d'azione per la parità;
- La promessa che il firmatario e i rappresentanti eletti dell'ente in questione adotteranno e si conformeranno ad una buona condotta in materia di parità dei sessi;

> Terza parte

> Il ruolo politico

2. Il firmatario utilizzerà il proprio mandato democratico per indurre le altre istituzioni pubbliche e politiche, nonché le organizzazioni private e quelle della società civile, a prendere misure che mettano in pratica il diritto alla parità tra donne e uomini.

Articolo 5 - Lavorare con i partners per promuovere la parità

1. Il firmatario si incarica di collaborare con tutti i partners del settore pubblico e privato nonché con i partner della società civile per promuovere una maggiore parità in tutti gli aspetti della vita sul proprio territorio. A tal fine cercherà in particolare di cooperare con i partner sociali.

2. Il firmatario consulterà le istituzioni e le organizzazioni partner, compresi quelli sociali, per la puntualizzazione e la revisione del Piano per la parità e di altri aspetti importanti relativi alla parità.

Articolo 6 - Neutralizzare gli stereotipi

1. Il firmatario s'impegna a neutralizzare e a prevenire, per quanto possibile, pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini basate sull'idea della superiorità o dell'inferiorità dell'uno o dell'altro sesso, e/o il perpetuarsi di ruoli femminili e maschili stereotipati.

2. A tal fine, il firmatario dovrà accertarsi che la comunicazione, sia interna all'ente che verso il pubblico, sia conforme all'impegno assunto, promuovendo immagini sessuate positive o esempi ugualmente positivi.

3. Il firmatario aiuterà i collaboratori e le collaboratrici, attraverso la formazione o con altri mezzi, ad identificare e ad eliminare le attitudini e i comportamenti stereotipati, adottando codici di comportamento al riguardo.

4. Il firmatario realizzerà attività e campagne di comunicazione volte a favorire la presa di coscienza sul ruolo controproducente degli stereotipi di genere nei confronti della realizzazione della parità tra donne e uomini.

Articolo 7 - Amministrazione e consulenza valide

1. Il firmatario riconosce il diritto per le donne e gli uomini di veder trattati i loro interessi con uguaglianza, imparzialità e giustizia e in un lasso di tempo appropriato, inclusi:

- Il diritto di essere ascoltate/i prima che venga presa qualsiasi decisione che li riguardi e che possa avere un'incidenza negativa;

> Terza parte

> [Il ruolo politico](#)

- Il dovere per l'autorità di motivare la propria decisione;
- Il diritto ad essere informate/i su argomenti che le/li riguardano.

2. Il firmatario riconosce che, nell'ambito delle proprie competenze, la qualità delle politiche e delle decisioni migliorerà se le persone coinvolte possono essere consultate; è fondamentale che donne e uomini abbiano, in pratica, uguale accesso all'informazione e uguale possibilità di reazione.

3. Il firmatario s'impegna quindi a considerare appropriati i seguenti provvedimenti:

- Accertarsi che le modalità di comunicazione e di informazione tengano conto delle necessità delle donne e degli uomini, compreso l'accesso personale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- Accertarsi che, nel contesto delle consultazioni, i punti di vista normalmente meno ascoltati vengano presi in considerazione, e che vengano promosse azioni positive legali per assicurare questa partecipazione;

- Quando occorre, fare consultazioni separate per le donne.

Quadro generale per la parità

Articolo 8 - Impegno generale

1. Per la durata del mandato, il firmatario riconosce, rispetta e promuove i diritti e i principi riguardanti la parità tra donne e uomini e combatte gli ostacoli e la discriminazione legati al genere.
2. Gli impegni definiti nella Carta sono responsabilità del firmatario laddove, nella totalità o in parte, dipendano dal suo potere legale

Articolo 9 – Analisi di genere

1. Il firmatario, nel corso del suo mandato, s'impegna ad effettuare un'analisi di genere, come definito in questo articolo.
2. A tal fine, il firmatario, in accordo con priorità, risorse e decisioni, precedentemente assunti, si impegna a stabilire un programma per l'attuazione delle analisi di genere, includendolo nel piano d'azione per la parità.
3. Le analisi di genere riguarderanno i seguenti provvedimenti:
 - La revisione di politiche, procedure, prassi e modelli vigenti per valutarne eventuali discriminazioni, e per verificare se si basano su stereotipi sessuali e

se rispondono, in modo appropriato, alle necessità specifiche di donne e uomini.

- La revisione dell'assegnazione delle risorse finanziarie o altre, per gli scopi sopra descritti.
- L'identificazione di priorità ed obiettivi che permettano di trattare in maniera adeguata le questioni sollevate dalle revisioni sopra esposte e volti a migliorare la fornitura dei servizi.
- La messa in pratica, all'inizio della procedura complessiva, dell'analisi di ogni proposta significativa relativa a politiche nuove o modificate in base alla carta e delle variazioni nell'assegnazione delle risorse, al fine di identificarne il potenziale impatto sulle donne e sugli uomini, e di assumere le decisioni finali alla luce di tale analisi.
- Il riconoscimento delle necessità o degli interessi di coloro che subiscono discriminazioni o difficoltà molteplici.

Articolo 10 - Discriminazioni molteplici o ostacoli

1. Il firmatario riconosce che la discriminazione basata su motivazioni quali: il sesso, la razza, l'origine sociale o etnica, i caratteri genetici, la lingua, la religione o le credenze, le opinioni politiche o altre, l'appartenenza

> Terza parte

> Quadro generale per la parità

ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale, è vietata.

- Prendere misure specifiche per affrontare le necessità particolari delle immigrate e degli immigrati.

2. Inoltre, il firmatario riconosce che, malgrado il divieto espresso al punto 1 dell'articolo 10, numerose donne e uomini sono sottoposti a discriminazioni molteplici e incontrano ostacoli, che includono svantaggi socio economici con impatto diretto sulla loro capacità di esercitare gli altri diritti definiti e specificati nella Carta.

3. Il firmatario s'impegna, per quanto di sua competenza, ad intraprendere ogni azione appropriata nel combattere gli effetti delle discriminazioni molteplici o degli ostacoli, compreso:

- Accertarsi che le discriminazioni molteplici e gli ostacoli siano affrontati nel Piano d'azione per la parità e nelle relative analisi di genere,
- Accertarsi che le questioni sollevate dalle discriminazioni molteplici e dagli ostacoli siano prese in considerazione nella messa in pratica di azioni o di misure previste negli altri articoli della Carta.
- Promuovere delle campagne di informazione per combattere gli stereotipi e incoraggiare un trattamento uguale per le donne e per gli uomini vittime di discriminazioni multiple o di pregiudizi.

Il ruolo del datore di lavoro

Articolo 11

1. Il firmatario, nel suo ruolo di datore di lavoro, riconosce il diritto alla parità fra donne e uomini in tutti gli aspetti dell'occupazione, ivi comprese l'organizzazione e le condizioni del lavoro.
2. Il firmatario riconosce il diritto a conciliare la vita professionale, sociale e privata, nonché il diritto alla dignità e alla sicurezza sul posto di lavoro.
3. Il firmatario s'impegna a prendere qualsiasi provvedimento, comprese azioni positive, nell'ambito dei poteri conferitigli, per concretizzare i diritti sopra citati.
4. I provvedimenti citati al punto 3. comprendono quanto segue:
 - (a) La revisione di politiche e procedure relative all'occupazione in seno alla propria organizzazione, nonché lo sviluppo e l'attuazione del capitolo «occupazione» del corrispondente Piano per la parità al fine di esaminare le disparità in un lasso di tempo appropriato, e che comprenda soprattutto:
 - La parità delle retribuzioni, cioè salario uguale per un lavoro di valore equivalente
 - Disposizioni per la revisione dei salari, dei metodi di pagamento e delle pensioni
 - Provvedimenti volti ad assicurare in maniera equa e trasparente la promozione e le opportunità di sviluppo della carriera
 - Provvedimenti volti ad assicurare una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli, soprattutto per correggere ogni disparità nei livelli superiori di inquadramento
 - Provvedimenti volti a sopprimere qualsiasi segregazione professionale basata sul sesso, e ad incoraggiare il personale a richiedere e occupare posti non tradizionali
 - Misure volte ad assicurare un equo reclutamento
 - Misure volte ad assicurare condizioni di lavoro idonee, senza pericolo per la salute e in piena sicurezza
 - Procedure di consultazione degli impiegati e dei loro sindacati, assicurando una partecipazione equilibrata di donne e di uomini in ogni organismo consultivo o di negoziato.

 > Terza parte

 > Il ruolo del datore di lavoro

- (b) Il divieto alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, attraverso una dichiarazione pubblica sulla inaccettabilità di un simile comportamento alla quale si devono aggiungere: un appropriato sostegno alle vittime, la messa in opera di politiche trasparenti sul trattamento dei colpevoli, e interventi finalizzati a risvegliare le coscienze su questo tema.
- (c) La ricerca della composizione del personale a tutti i livelli, tenendo conto della diversità sociale, economica e culturale della popolazione locale.
- (d) L'aiuto a conciliare la vita professionale, sociale e privata con:
- L'introduzione di politiche che permettano, se del caso, l'ottimizzazione del tempo di lavoro e provvedimenti per l'aiuto ai familiari dipendenti dai lavoratori;
 - Formazione degli uomini tesa a incoraggiare l'utilizzo del loro diritto all'assenza dal lavoro per assistere familiari a carico.

Fornitura di beni e servizi

Articolo 12

1. Il firmatario riconosce che, nell'esecuzione dei compiti e obblighi riguardanti le forniture di beni e servizi, compresi i contratti d'acquisto di prodotti, l'utilizzo di servizi e la realizzazione di lavori, è sua responsabilità promuovere la parità delle donne e degli uomini.
2. Il firmatario riconosce che tale responsabilità assume un significato particolare quando viene proposto di concedere ad altra entità giuridica la fornitura di un importante servizio pubblico, di cui il firmatario è responsabile per legge. In questi casi, il firmatario dovrà accertarsi che il soggetto che ottiene il contratto (qualunque sia il suo statuto giuridico) assicuri la promozione della parità tra donne e uomini, esattamente come l'avrebbe assicurata il firmatario se avesse fornito il servizio richiesto.
3. Inoltre, il firmatario s'incarica di mettere in pratica, ogni volta che lo ritenga necessario, i seguenti provvedimenti:
 - (a) Prendere in considerazione – per ogni contratto significativo che intende sottoscrivere – le conseguenze di genere e le opportunità offerte dal contratto per la promozione della parità in maniera legale
 - (b) Accertarsi che le clausole del contratto tengano conto degli obiettivi di parità dei sessi
 - (c) Accertarsi che gli altri termini e condizioni del contratto in questione tengano conto e rispecchino gli obiettivi di cui al punto (b)
 - (d) Utilizzare il potere conferito dalla legislazione europea sugli appalti pubblici per precisare le condizioni di prestazione che abbiano ricadute sulle valutazioni sociali
 - (e) Sensibilizzare il personale o i consiglieri, responsabili delle gare degli appalti pubblici e dei contratti di locazione, alla consapevolezza, nelle loro funzioni, del rispetto dell'uguaglianza di genere, anche attraverso corsi di formazione allo scopo
 - (f) Accertarsi che i termini di un contratto principale diano la sicurezza che i subappaltatori rispettino gli obblighi volti a promuovere la parità dei sessi

Il ruolo di prestatore di servizi

Articolo 13 - Educazione e formazione continua

1. Il firmatario riconosce il diritto all'educazione per ciascuno oltre al diritto di accedere alla formazione professionale e continua. Il firmatario riconosce che il diritto all'educazione riveste una funzione vitale in tutte le tappe dell'esistenza, affinché vengano assicurate reali pari opportunità, si formino attitudini essenziali per la vita e per l'occupazione e vengano così aperte nuove possibilità allo sviluppo professionale.
2. Il firmatario si incarica, negli ambiti di propria competenza, di assicurare o promuovere pari accesso all'educazione, alla formazione professionale e continua per le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi.
3. Il firmatario riconosce la necessità di eliminare ogni stereotipo dei ruoli delle donne e degli uomini in ogni forma di educazione. A tal fine si incarica di prendere o promuovere i seguenti provvedimenti:
 - La revisione dei materiali educativi, dei programmi scolastici e di altri programmi educativi e dei metodi d'insegnamento per garantire che vengano contrastate attitudini e pratiche stereotipate.

- La messa in pratica di azioni specifiche per incoraggiare le scelte di carriera non convenzionali
- L'inclusione, nei corsi di educazione civica e di educazione alla cittadinanza, di nozioni e informazioni che sottolineino l'importanza della pari partecipazione delle donne e degli uomini nel processo democratico

4. Il firmatario riconosce che le modalità in cui le scuole e altri istituti educativi sono diretti rappresentano un modello importante per i bambini e i giovani. Il firmatario s'impegna quindi a promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli degli istituti scolastici, a cominciare dalle direzioni.

Articolo 14 - La salute

1. Il firmatario riconosce il diritto per ognuna/o di beneficiare di un buono stato di salute fisica e mentale e afferma che l'accesso delle donne e degli uomini a cure mediche e a trattamenti di qualità nonché alla prevenzione è fondamentale per la realizzazione di questo diritto.

> Terza parte

> Il ruolo di prestatore di servizi

2. Il firmatario riconosce che in base alla parità fra donne e uomini e affinché ambedue i generi godano di buona salute, i servizi medici e sanitari devono tenere conto delle diverse necessità. Riconosce inoltre che tali necessità non provengono soltanto dalle differenze biologiche ma anche da condizioni di vita e di lavoro differenti nonché da attitudini e presupposti stereotipati.

3. Il firmatario s'impegna a prendere, laddove di sua competenza, ogni azione appropriata nel promuovere ed assicurare ai suoi amministrati/e il più alto livello di sanità. A tal fine, si impegna a concludere positivamente o a promuovere le seguenti misure:

- Includere l'ottica di genere nella pianificazione nella destinazione delle risorse e nella fornitura di servizi medici e sanitari
- Garantire che le attività volte a promuovere la sanità, comprese quelle tendenti ad incoraggiare una sana alimentazione e l'importante esercizio fisico, tengano conto delle attitudini e delle necessità diverse delle donne e degli uomini.
- Garantire che il personale specializzato, ivi compreso il personale che lavora per la promozione della salute, conosca le modalità con le quali il genere influisce sulle cure mediche e sanitarie, e tenga

conto dell'esperienza diversa di donne e uomini nelle rispettive cure

- Garantire che donne e uomini abbiano accesso ad un'informazione adeguata sui problemi della sanità.

Articolo 15 - Assistenza e servizi sociali

1. Il firmatario riconosce che ognuno/a ha diritto a disporre dei servizi sociali necessari e di beneficiare dell'assistenza di un particolare servizio, in caso di bisogno.

2. Il firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno necessità diverse provenienti da condizioni economiche e sociali differenti e da altri fattori. Di conseguenza, per assicurare alle donne e agli uomini un uguale accesso all'assistenza sociale e ai servizi sociali, l'organizzazione firmataria prenderà tutte le misure necessarie per:

- Includere l'approccio di genere nella pianificazione il finanziamento e la fornitura dell'assistenza sociale e dei servizi sociali
- Garantire che il personale coinvolto nell'erogazione dell'assistenza sociale e dei servizi sociali riconosca le modalità con cui il genere influisce su questi servizi

> Terza parte

> Il ruolo di prestatore di servizi

e tenga conto dell'esperienza diversa che le donne e gli uomini hanno di questi servizi.

Articolo 16 – Assistenza all'infanzia

1. Il firmatario riconosce il ruolo essenziale della buona qualità dei sistemi di assistenza all'infanzia – finanziariamente abbordabili, accessibili a tutti i genitori e alle altre persone che si occupano di bambini qualunque sia la loro situazione finanziaria – nella promozione di una reale parità tra donne e uomini, e nella loro esigenza di conciliare la vita: professionale, pubblica e privata. Il firmatario riconosce inoltre il contributo che tale assistenza all'infanzia apporta alla vita economica e sociale, e al tessuto della comunità locale e all'intera società
2. Il firmatario s'impegna ad assegnare priorità alla realizzazione e alla promozione di tali sistemi di assistenza, gestiti direttamente o indirettamente (pubblico/privato). S'impegna inoltre ad incoraggiare tali sistemi attraverso altri fornitori, compreso l'aiuto che possono dare i datori di lavoro locali.
3. Il firmatario riconosce inoltre che l'educazione dei bambini richiede la divisione delle responsabilità fra donne, uomini e l'insieme della società, e s'incarica di combattere gli stereotipi di genere secondo i quali

la cura dei bambini è considerata principalmente compito o responsabilità delle donne.

Articolo 17 - Cura dei familiari a carico

1. Il firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno la responsabilità di occuparsi dei familiari a carico, oltre che dei bambini, e che tale responsabilità può ostacolare la loro possibilità ad avere un ruolo nella società.
2. Il firmatario riconosce inoltre che tale responsabilità è affidata in maniera sproporzionata alle donne e rappresenta un ostacolo alla parità tra donne e uomini.
3. Il firmatario s'impegna a eliminare questa disparità come segue:
 - Inserendo nelle sue priorità la fornitura e la promozione di sistemi di assistenza gestiti direttamente o indirettamente, che siano di alta qualità e finanziariamente accessibili.
 - Fornendo il sostegno e promuovendo opportunità per coloro (donne e uomini) che soffrono di isolamento sociale a causa dell'assistenza a un familiare ammalato

> Terza parte

> Il ruolo di prestatore di servizi

- Promovendo una campagna contro gli stereotipi secondo i quali si presume che l'assistenza dei familiari sia quasi esclusivamente responsabilità delle donne

Articolo 18 - Inclusione sociale

1. Il firmatario riconosce che ognuna/o ha il diritto di essere salvaguardato contro la povertà e l'esclusione sociale e che, inoltre, le donne sono generalmente più soggette a subire l'esclusione sociale, poiché accedono in misura minore alle risorse, ai beni, ai servizi e alle opportunità rispetto agli uomini.
2. Il firmatario s'impegna quindi, all'interno dei servizi e delle proprie responsabilità e lavorando con i partners sociali, ad assumere, in un quadro globalmente coordinato, provvedimenti per:
 - Promuovere, per le donne e gli uomini che sono o che rischiano l'esclusione sociale o la povertà, l'accesso effettivo all'occupazione, alla casa, alla formazione, all'educazione, alla cultura, all'informazione, alle tecnologie della comunicazione e all'assistenza sociale e medica;
 - Riconoscere le necessità personali e la situazione delle donne escluse socialmente;

- Promuovere l'integrazione delle donne e degli uomini, prendendo in considerazione le loro necessità specifiche

Articolo 19 - Alloggio

1. Il firmatario riconosce il diritto alla casa e afferma che l'accesso ad un alloggio di qualità è una delle necessità umane fondamentali e vitale per il benessere dell'individuo e della sua famiglia.
2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità specifiche e distinte riguardo alla casa, di cui bisogna tenere conto anche perché:
 - (a) Le donne, mediamente, dispongono di reddito e di risorse finanziarie minori rispetto agli uomini ed hanno quindi necessità di alloggi confacenti ai loro mezzi;
 - (b) Le famiglie monoparentali, nella maggior parte dei casi, hanno come capofamiglia una donna e hanno necessità di accedere agli alloggi popolari;
 - (c) Gli uomini in stato di bisogno sono spesso maggioranza fra i senza fissa dimora.

> Terza parte

> Il ruolo di prestatore di servizi

3. Il firmatario s'impegna quindi a:

- (a) fornire o promuovere per tutti il diritto a un alloggio di livello e dimensioni adeguate in un ambiente decente, dove siano accessibili i servizi indispensabili.
- (b) prendere misure tendenti a evitare i senza fissa dimora, in particolare fornendo loro assistenza basandosi su criteri di necessità, di vulnerabilità e di non discriminazione;
- (c) intervenire, in base al suo potere, sul prezzo degli alloggi rendendoli accessibili a coloro i quali non dispongono di risorse sufficienti.

4. Il firmatario s'incarica ugualmente di assicurare o di promuovere la parità di diritto delle donne e degli uomini a diventare locatari, proprietari, o detentori di un titolo di proprietà di qualunque forma, del loro alloggio. A tal fine s'impegna ad utilizzare il suo potere o la sua influenza per assicurare alle donne la stessa possibilità ad accedere al prestito e ad altre forme di assistenza finanziaria e di credito per acquistare un alloggio.

Articolo 20 - Cultura, sport e tempo libero

1. Il firmatario riconosce il diritto per tutte/i di prendere parte alla vita culturale e di usufruire della vita artistica.
2. Il firmatario riconosce inoltre il ruolo dello sport nell'arricchimento della vita della comunità e nella garanzia del diritto alla salute, così come definito nell'articolo 14. Riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività e agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero.
3. Riconosce che le donne e gli uomini hanno esperienza ed interessi diversi in materia di cultura, sport e tempo libero e che possono verificarsi azioni stereotipate di genere. S'impegna quindi ad attuare o a promuovere, come è giusto, misure che permettano di:
 - Assicurare che le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze possano beneficiare e accedere equamente agli impianti e alle attività sportive, culturali e del tempo libero
 - Incoraggiare le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze a partecipare in maniera equa a tutti gli sport e le attività culturali, compresi quelli considerati tradizionalmente «femminili» o «maschili»

> Terza parte

> Il ruolo di prestatore di servizi

- Incoraggiare le associazioni artistiche, culturali e sportive a promuovere attività culturali e sportive che mettano in discussione una visione stereotipata delle donne e degli uomini
- Incoraggiare le biblioteche pubbliche a contestare gli stereotipi di genere attraverso la scelta dei libri e di altri documenti e con le loro attività promozionali.

Articolo 21 - Sicurezza e protezione

1. Il firmatario riconosce il diritto di ogni donna e ogni uomo alla propria incolumità e alla libertà di movimento e che tali diritti non possono essere esercitati liberamente o equamente, sia nell'ambito pubblico che in quello privato, se le donne e gli uomini sono vittime dell'insicurezza generale o se pensano di essere minacciati a causa di quest'ultima.
2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini, in parte a causa degli obblighi e dei modelli di vita diversi, devono spesso fronteggiare problemi diversi inerenti la sicurezza e l'incolumità e tali differenze devono essere trattate di conseguenza.

3. Il firmatario s'impegna quindi a:

- (a) analizzare, tenendo in considerazione il genere, le statistiche che si riferiscono al numero e ai tipi di incidenti (compresi i crimini gravi commessi contro la persona) che colpiscono l'incolumità e la sicurezza delle donne e degli uomini e, all'occorrenza, a controllare il livello e la natura della paura della criminalità o di altre forme di mancanza di sicurezza;
- (b) sviluppare ed attuare strategie, politiche ed azioni, compresi miglioramenti specifici allo stato o alla configurazione dell'ambiente (ad esempio i vari sistemi di collegamento dei trasporti, i parcheggi, l'illuminazione pubblica); assicurare la sorveglianza da parte della polizia o altri servizi di sicurezza; aumentare concretamente la sicurezza e la garanzia delle donne e degli uomini e cercare di ridurre la loro percezione di insicurezza.

Articolo 22 - Abusi sessuali

1. Il firmatario riconosce che gli abusi sessuali, che colpiscono le donne in maniera sproporzionata, rappresentano la violazione di un diritto umano fondamentale, e sono un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.

> Terza parte

> Il ruolo di prestatore di servizi

2. Il firmatario riconosce che l'abuso sessuale nasce dall'idea, nell'aggressore, della superiorità di un sesso sull'altro nel contesto di una relazione di abuso di potere.

3. Il firmatario s'impegna quindi ad attuare e rafforzare politiche ed azioni contro l'abuso sessuale, compreso:

- Fornire o aiutare le strutture di assistenza e di soccorso alle vittime
- Fornire l'informazione sui soccorsi disponibili nella regione in ogni lingua principalmente usata localmente
- Assicurarsi che adeguate equipe professionali siano state formate per identificare e soccorrere le vittime
- Assicurarsi che ci sia una coordinazione efficace dei servizi competenti, tale i servizi di polizia, di sanità o dell'alloggio.
- Promuovere campagne di sensibilizzazione e programmi di educazione destinati alle vittime o a soggetti a rischio nonché agli aggressori.

Articolo 23 - Tratta degli esseri umani

1. Il firmatario riconosce che il crimine della tratta di esseri umani, che colpisce le donne e le ragazze in maniera esagerata, rappresenta una violazione del diritto umano fondamentale ed è un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.

2. Il firmatario s'impegna ad attuare e rafforzare le politiche e le azioni destinate a prevenire la tratta di essere umani come segue:

- Attraverso l'informazione e campagne di sensibilizzazione
- Attraverso programmi di formazione per le equipe professionali incaricate d'identificare e di soccorrere le vittime
- Attraverso misure per eliminarne la richiesta
- Attraverso misure appropriate per assistere le vittime, compreso l'accesso al trattamento medico, ad un alloggio adeguato e sicuro e a degli interpreti.

Pianificazione e sviluppo sostenibile

Articolo 24 - Sviluppo sostenibile

1. Il firmatario riconosce che per quanto riguarda la pianificazione e lo sviluppo di strategie per la conservazione del territorio, debbono essere pienamente rispettati i principi dello sviluppo sostenibile. Tali principi devono comprendere un'integrazione equilibrata della dimensione economica, sociale, ambientale e culturale ed includere ugualmente la necessità di promuovere e realizzare la parità tra donne e uomini.
 2. Il firmatario s'impegna quindi a tener conto del principio di parità in quanto dimensione fondamentale dell'insieme della pianificazione, e/o delle strategie per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del territorio.
- La necessità di promuovere la parità reale in tutti gli aspetti della vita locale
 - Le necessità specifiche delle donne e degli uomini in relazione all'occupazione, all'accesso ai servizi, alla vita culturale, all'educazione e all'esercizio delle responsabilità familiari e fondate su dati specifici locali o generali, comprese le analisi di genere realizzate dall'organizzazione firmataria,
 - La realizzazione di strutture di qualità che tengano conto delle necessità delle donne e degli uomini.

Articolo 25 - Pianificazione urbana e locale

1. Il firmatario riconosce l'importanza dello sviluppo dello spazio, dei trasporti, dell'economia nonché l'importanza delle politiche e dei piani di utilizzo del suolo per creare le condizioni nelle quali il diritto alla parità delle donne e degli uomini nella vita locale sia più facilmente attuabile.

Articolo 26 - Mobilità e Trasporti

1. Il firmatario riconosce che la mobilità e l'accesso ai mezzi di trasporto sono condizioni indispensabili affinché le donne e gli uomini possano esercitare gran parte dei loro diritti, lavori, attività, compreso l'accesso all'occupazione, all'educazione, alla cultura e ai servizi essenziali. Riconosce ugualmente che lo sviluppo sostenibile e il successo di un Comune o di una Regione dipendono in larga misura dallo sviluppo

> Terza parte

> Pianificazione e sviluppo sostenibile

delle infrastrutture e dal servizio pubblico dei trasporti efficaci e di buona qualità.

2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità e abitudini diverse per quanto riguarda gli spostamenti ed i trasporti, necessità e abitudini fondati su fattori quali il reddito, le responsabilità dei figli e dei familiari a carico e gli orari di lavoro. Di conseguenza, le donne utilizzano maggiormente i trasporti pubblici rispetto agli uomini.

3. Il firmatario s'impegna quindi:

(a) A tener conto delle necessità di spostamento e delle modalità di utilizzo dei trasporti delle donne e degli uomini, compresi quelli dei comuni urbani e rurali;

(b) A fare in modo che i servizi di trasporto offerti ai cittadini sul territorio siano idonei alle necessità specifiche e alle necessità comuni delle donne e degli uomini e alla realizzazione di una vera parità tra donne e uomini nella vita locale.

4. Il firmatario s'impegna inoltre a migliorare progressivamente i trasporti pubblici sul territorio, comprese le connessioni intermodali, per trattare le esigenze specifiche e comuni di donne e uomini

in materia di trasporti che devono essere regolari, finanziariamente accessibili e sicuri e contribuire così allo sviluppo sostenibile.

Articolo 27 - Sviluppo economico

1. Il firmatario riconosce che la realizzazione dello sviluppo economico equilibrato e sostenibile è componente vitale del successo di un Comune o di una Regione e che le attività e i servizi in quest'ambito possono incoraggiare in modo significativo l'avanzamento della parità delle donne e degli uomini.

2. Il firmatario riconosce la necessità di aumentare il livello e la qualità dell'occupazione delle donne e riconosce inoltre che il rischio di povertà legato alla disoccupazione di lunga durata e al lavoro non remunerato è particolarmente elevato per le donne.

3. Il firmatario si impegna, in base alle proprie attività e servizi nell'ambito dello sviluppo economico, a considerare le necessità e gli interessi delle donne e degli uomini nonché le opportunità che permettano di far crescere la parità e di attuare a tal fine gli interventi necessari. Le azioni possono comprendere:

- L'aiuto e l'incoraggiamento alle donne imprenditrici;

> Terza parte

> Pianificazione e sviluppo sostenibile

- L'assicurazione che il sostegno alle imprese, finanziario o di altra natura, promuova la parità tra i sessi;
 - L'incoraggiamento delle donne in formazione ad acquisire le competenze e ottenere le qualifiche che conducano ad occupazioni generalmente considerate «maschili», offrendo loro posti equivalenti e vice versa.
3. Di conseguenza, il firmatario s'impegna, per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche e dei servizi ambientali, a tenere in pari considerazione le necessità specifiche legate ai rispettivi modelli di vita delle donne e degli uomini e al principio di solidarietà fra le generazioni.

Articolo 28 - L'ambiente

1. Il firmatario riconosce la propria responsabilità nella realizzazione di un alto livello di protezione e di miglioramento dell'ambiente sul suo territorio, comprese le politiche locali riguardanti i rifiuti, l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria, la biodiversità e l'impatto del cambiamento climatico. Riconosce il pari diritto alle donne e agli uomini di beneficiare dei servizi e delle politiche in materia di ambiente.
2. Il firmatario riconosce che in numerosi ambiti i modelli di vita delle donne e degli uomini sono diversi, che le donne e gli uomini tendono a distinguersi nell'uso che fanno dei servizi locali o degli spazi attrezzati, o ancora che sono confrontate/i a problemi ambientali diversi.

> Terza parte

> [Il ruolo di controllo](#)

Il ruolo di controllo

Articolo 29 - Gli enti locali in qualità di controllori

1. In esecuzione agli impegni e alle competenze relative ai controllori delle attività inerenti il suo territorio, il firmatario riconosce l'importanza che il ruolo di una regolamentazione effettiva e della protezione dei consumatori, riveste nel mantenimento della sicurezza e del benessere della popolazione locale e che le donne e gli uomini possono essere investiti in modo differente dalle attività di controllo.
2. Nell'esecuzione dei compiti di controllo, il firmatario s'impegna a considerare le esigenze, gli interessi e le condizioni di esistenza specifiche delle donne e degli uomini.

Gemellaggi e cooperazione internazionale

Articolo 30

1. Il firmatario riconosce il valore dei gemellaggi e della cooperazione europea ed internazionale degli enti locali e regionali per l'avvicinamento dei cittadini e per promuovere scambi di conoscenze e di comprensione reciproca al di là delle frontiere nazionali.
2. Il firmatario s'impegna, nelle attività di gemellaggio e di cooperazione europea ed internazionale, a:
 - coinvolgere in queste attività, in maniera equa, donne e uomini provenienti da ambienti diversi
 - utilizzare le relazioni di gemellaggio e i partenariati europei ed internazionali come piattaforma di scambio di esperienze e di conoscenze sulle tematiche di parità delle donne e degli uomini.
 - integrare la dimensione della parità tra i sessi nelle azioni di cooperazione decentrata.

Il Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa (CCRE) é la più grande organizzazione dei poteri locali e regionali in Europa.

I suoi membri sono le associazioni dei poteri locali e regionali di più di trenta paesi europei.

L'obiettivo principale del CCRE è di promuovere un'Europa forte ed unita, fondata sulla democrazia e sul principio di autonomia locale e regionale ; un'Europa nella quale le decisioni sono prese il più vicino possibile ai cittadini, in rispetto del principio di sussidiarietà.

Le attività del CCRE ricoprono molti settori di lavoro tra i quali i servizi pubblici, i trasporti, la politica regionale, l'ambiente, le pari opportunità....

Il CCRE è anche attivo sulla scena internazionale. Costituisce la Sezione Europea dell'organizzazione mondiale delle Città e dei Comuni, (CGLU/UCLG).



LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA DI DONNE E UOMINI NELLA VITA LOCALE E REGIONALE

Una Carta che chiede alle collettività territoriali di utilizzare i loro poteri e i loro partenariati
a favore di una maggiore uguaglianza per tutte e tutti

lo sottoscritto(a)(cognome e nome)
Nella mia qualità di
di (nome dell'ente locale /regionale)

confermo che l'ente sopra indicato si impegna formalmente ad aderire alla Carta europea per l'uguaglianza di donne e uomini nella
vita locale e regionale, e ad uniformarsi alle sue disposizioni, e di essere stato debitamente incaricato(a) ad agire qui a suo nome.

Firma
Data

Farò pervenire una copia debitamente compilata e firmata di questa certificazione al Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa,
promotore della Carta, al seguente indirizzo:



Segretariato Generale
Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa
15 rue de Richelieu
F – 75001 Paris – France

**Brussels**

1, Square De Meeûs
1000 Brussels
tel. : + 32 2 511 74 77
fax : + 32 2 511 09 49

Paris

15, rue de Richelieu
75001 Paris
tel. : + 33 1 44 50 59 59
fax : + 33 1 44 50 59 60

e-mail : cemr@ccre.org
www.ccre.org



CEMR thanks the European Commission for its financial support.

The Commission is not responsible for any use
that may be made of the information contained therein

Dec. 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE.

Decisione della Commissione

riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti.

Pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2000, n. L 154.

Notificata con il numero C(2000) 1600.

Per un collegamento vedi la *comunicazione 7 luglio 2000*.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 2 del trattato, la parità tra uomini e donne è uno dei compiti che la Comunità deve promuovere.
- (2) In conformità dell'articolo 3 del trattato, la Comunità in tutte le sue attività deve adoperarsi per eliminare le ineguaglianze e per promuovere la parità tra uomini e donne.
- (3) Malgrado la raccomandazione 96/694/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale, le donne restano sottorappresentate negli organismi decisionali, compresi quelli istituiti dalla Commissione ^(*).
- (4) La risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 febbraio 1994, sulle donne nel processo decisionale, invita gli Stati membri dell'Unione europea a intraprendere azioni specifiche in questo campo ed è stata seguita da una risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale.
- (5) La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee.
- (6) La Commissione ha adottato una politica di integrazione dei sessi e l'incorporazione della parità di opportunità tra uomini e donne in tutte le attività e politiche comunitarie.
- (7) In occasione della Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (Pechino, 1995) la Comunità europea si è impegnata a promuovere le donne nel processo decisionale.
- (8) Il Consiglio d'Europa, nella sua raccomandazione 1413 del 1999 raccomanda che i suoi Stati membri pervengano a una pari rappresentanza degli uomini e delle donne nella vita pubblica e privata.
- (9) Alla conferenza UE di Parigi, del 17 aprile 1999, sugli uomini e le donne in posizioni di responsabilità, gli Stati membri sono stati invitati a promuovere il rispetto della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le nomine in organismi decisionali.

Dec. 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE.

Decisione della Commissione
riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti.

(10) È opportuno adottare misure specifiche per promuovere la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale allo scopo di conseguire la parità di opportunità tra gli uomini e le donne.

(11) La Commissione si è già impegnata a raggiungere una percentuale del 40% di donne in tutti i comitati e gruppi nel campo della ricerca e questo obiettivo sarà perseguito in altri campi, in seno ai gruppi di esperti e ai comitati istituiti dalla Commissione.

(12) La presente decisione non si applica a comitati che rientrano nel campo di applicazione della *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, riguardante le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

decide:

(4) COM(2000) 120 def.

Articolo 1

La presente decisione si applica a gruppi di esperti e comitati istituiti dalla Commissione. Essa riguarda gruppi di esperti e comitati di nuova istituzione, nonché quelli esistenti.

Articolo 2

La Commissione si impegna a istituire un equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati che essa istituisce. L'obiettivo a medio termine è di raggiungere almeno il 40% di membri di un sesso in ciascun gruppo di esperti e comitato.

Per i gruppi di esperti e comitati già esistenti la Commissione intende correggere l'equilibrio dei sessi all'atto di ciascuna sostituzione di un membro e allorquando il mandato di un membro di un gruppo di esperti o comitato volge al termine.

Articolo 3

Tre anni dopo l'adozione della presente decisione la Commissione verificherà la sua attuazione e pubblicherà una relazione che comprenderà analisi statistiche dell'equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati. A seconda dei risultati di questa verifica, la Commissione adotterà in quel momento le azioni ritenute appropriate.

Dec. 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE.
Decisione della Commissione
riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2000.

Per la Commissione

Anna Diamantopoulou

membro della Commissione

Racc. 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE.***Raccomandazione del Consiglio******riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.***

Pubblicata nella G.U.C.E. 10 dicembre 1996, n. 319.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

1) considerando che il Consiglio ha adottato una serie di strumenti legislativi e vari impegni politici in materia di parità di trattamento e di opportunità fra uomini e donne ^{(2) (3) (4) (5)};

2) considerando che i Capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Essen, a Cannes e a Madrid, hanno ribadito che la lotta contro la disoccupazione nonché la parità di opportunità tra uomini e donne costituiscono i compiti principali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

3) considerando che alla partecipazione delle donne al processo decisionale è dedicata specifica attenzione nella *raccomandazione 84/635/CEE* del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne, nella seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne, nella risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995), nella risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, e nella decisione 95/593/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000);

4) considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 1° febbraio 1994 sulla presenza delle donne negli organi decisionali, ha chiesto alla Commissione "di attuare la politica di pari opportunità definita nel terzo programma di azione comunitaria, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione delle donne al processo decisionale" nonché di definire "misure e azioni che consentano una maggior partecipazione delle donne al processo decisionale";

5) considerando che la dichiarazione e il programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995) hanno fortemente sottolineato la

Racc. 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE.

Raccomandazione del Consiglio

riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

necessità di garantire una divisione equilibrata delle responsabilità, dei poteri e dei diritti e che gli Stati membri si sono impegnati ad attuare il programma d'azione;

6) considerando che la partecipazione al processo decisionale si basa sulla rappresentanza negli organi decisionali a tutti i livelli della vita politica, economica, sociale e culturale e richiede, in particolare, la presenza in posti di responsabilità e posizioni di potere decisionale;

7) considerando che le donne restano sottorappresentate negli organi decisionali dei settori politico, economico, sociale e culturale;

8) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne negli organi decisionali è dovuta, tra l'altro, al loro ritardo nell'accedere alla parità civica e civile e degli ostacoli alla realizzazione della loro indipendenza economica, nonché alle difficoltà di conciliare la vita professionale e la vita personale;

9) considerando che la partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale è un'esigenza democratica;

10) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne nei centri decisionali è una perdita per la società nel suo insieme e può impedire di prendere pienamente in considerazione gli interessi e le esigenze della popolazione nel suo complesso;

11) considerando che i provvedimenti miranti a pervenire ad una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali in tutti i settori dovrebbero andare di pari passo con l'integrazione della dimensione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini in tutte le politiche ed azioni;

12) considerando che una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale può generare idee, valori e comportamenti diversi, che si muovono nella direzione d'un mondo più giusto ed equilibrato sia per le donne che per gli uomini;

13) considerando che gli Stati membri, le parti sociali, i partiti e le organizzazioni politiche, le organizzazioni non governative e i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo determinante nella costruzione di una società in cui le responsabilità nei settori politico, economico, sociale e culturale sono esercitate in modo equilibrato da donne e uomini;

14) considerando che occorre definire orientamenti per promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel processo decisionale, al fine di pervenire ad una situazione di pari opportunità tra gli uomini e le donne e che occorre, nel quadro del programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), rafforzare l'efficacia di tali orientamenti tramite lo scambio di informazioni su buone pratiche;

15) considerando che le disposizioni della presente raccomandazione si applicano solo nei limiti delle competenze della Comunità; che la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità, in quanto si tratta in particolare di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera;

Racc. 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE.

Raccomandazione del Consiglio

riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

16) considerando che per l'adozione della presente raccomandazione il trattato non prevede poteri diversi da quelli contemplati dall'articolo 235,

I. raccomanda agli Stati membri:

(2) *Direttiva 75/117/CEE* del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (G.U.C.E. 19 febbraio 1975, n. 45).

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (G.U.C.E. 14 febbraio 1976, n. 39).

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla progressiva applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (G.U.C.E. 10 gennaio 1979, n. 6).

Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (G.U.C.E. 12 agosto 1986, n. 225).

Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo e relativa altresì alla tutela della maternità (G.U.C.E. 19 dicembre 1986, n. 359).

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 348).

(3) *Decisione 95/593/CE* del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. 335).

(4) *Raccomandazione 84/635/CEE* del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (G.U.C.E. 19 dicembre 1984, n. 331).

Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini (G.U.C.E. 8 maggio 1992, n. 123).

(5) Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (G.U.C.E. 21 luglio 1982, n. 186).

Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, relativa alle azioni intese a combattere la disoccupazione delle donne (G.U.C.E. 21 giugno 1984, n. 161).

Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione (G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. 166).

Seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne (G.U.C.E. 12 agosto 1986, n. 203).

Risoluzione del Consiglio, del 16 dicembre 1988, sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne (G.U.C.E. 28 dicembre 1988, n. 333).

Racc. 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE.

Raccomandazione del Consiglio

riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (G.U.C.E. 27 giugno 1990, n. 157).

Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (G.U.C.E. 31 maggio 1991, n. 142).

Risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (G.U.C.E. 20 agosto 1994, n. 231).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1994, sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea (G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. 368).

Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (G.U.C.E. 4 luglio 1995, n. 168).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (G.U.C.E. 10 novembre 1995, n. 296).

1. di adottare una strategia integrata complessiva volta a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e a sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione, per realizzare tale obiettivo;

2. a) di sensibilizzare tutti gli operatori del processo educativo e della formazione a tutti i livelli, compresi i responsabili dei materiali didattici, all'importanza:

- di un'immagine realistica e completa dei ruoli e delle attitudini delle donne e degli uomini nella società, che sia esente da pregiudizi e stereotipi discriminatori,

- di una condivisione più equilibrata delle responsabilità professionali, familiari e sociali tra donne e uomini e

- di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale a tutti i livelli;

b) di incoraggiare, a tutti i livelli di istruzione e di formazione, le ragazze e le donne a partecipare e a esprimersi nelle attività educative e formative in modo pieno e attivo sulla stessa stregua dei ragazzi e dell'uomo onde prepararle a svolgere un ruolo attivo nella società, compresa la vita politica, economica, sociale e culturale e in particolare nel processo decisionale;

c) di sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza della diffusione di un'immagine delle donne e degli uomini che non rafforzi né confermi gli stereotipi discriminatori fondati sulla suddivisione dei compiti in base al sesso;

Racc. 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE.

Raccomandazione del Consiglio

riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

d) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle associazioni e organizzazioni compiuti in tutti i settori della società al fine di promuovere l'accesso delle donne al processo decisionale e una partecipazione equilibrata di donne e uomini negli organi decisionali;

e) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle parti sociali intensi a promuovere una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne alle loro attività e di sottolineare la loro responsabilità nella promozione e nella presentazione di candidati donne all'atto della nomina di candidati alle varie cariche in seno a commissioni e comitati pubblici esistenti negli Stati membri e a livello comunitario;

f) di concepire, di lanciare e di promuovere campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo all'utilità e ai vantaggi per la società nel suo insieme di una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale;

3. a) di promuovere e di migliorare la raccolta e la pubblicazione di dati statistici che consentano di conoscere meglio la presenza relativa di donne e uomini a tutti i livelli del processo decisionale nei campi politico, economico, sociale e culturale;

b) di sostenere, sviluppare e suscitare studi quantitativi e qualitativi sulla partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale ed in particolare:

- sugli ostacoli giuridici, sociali o culturali che impediscono l'accesso e la partecipazione delle persone dell'uno o dell'altro sesso al processo decisionale;

- sulle strategie che consentono di superare tali ostacoli e

- sull'utilità e sui vantaggi per la società e per il funzionamento della democrazia di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

c) di promuovere, di sostenere e di suscitare iniziative che creino esempi di buona pratica nei diversi ambiti del processo decisionale e di sviluppare programmi di diffusione e di scambio di esperienze per generalizzare tali azioni;

4. a) di promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini agli organi e alle commissioni governative a tutti i livelli;

b) di sensibilizzare le parti interessate all'importanza di prendere iniziative per giungere ad una partecipazione equilibrata di uomini e donne alle cariche pubbliche a tutti i livelli, prestando particolare attenzione alla promozione di composizioni equilibrate di comitati, commissioni e gruppi di lavoro a livello sia nazionale che europeo;

c) di prevedere, di attuare o di elaborare un complesso coerente di misure che favoriscano l'uguaglianza nel pubblico impiego e che rispettino il concetto di partecipazione equilibrata al processo decisionale, e di controllare che, qualora le associazioni siano effettuate mediante concorso, le commissioni che devono preparare i testi e quelle che devono svolgere gli esami riflettano il più possibile l'equilibrio tra donne e uomini;

Racc. 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE.

Raccomandazione del Consiglio

riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

d) di incoraggiare il settore privato a rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto adottando o attuando piani di parità e programmi di azioni positive;

II. chiede alle istituzioni, agli organi e agli organismi decentrati delle Comunità europee:

di elaborare una strategia per giungere ad una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale in seno a ciascuna istituzione, organo e organismo decentrato delle Comunità europee;

III. chiede alla Commissione:

1. di stimolare o di organizzare, nel quadro della *decisione 95/593/CE* del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le parti opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), lo scambio sistematico di informazioni e di esperienze su buone pratiche fra gli Stati membri e la valutazione dell'impatto delle misure adottate per giungere a un migliore equilibrio tra le donne e gli uomini nel processo decisionale;

2. di intensificare a tal fine e in quest'ambito il suo impegno di informazione, di sensibilizzazione, di incitamento alla ricerca e promozione di azioni volte alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

3. di sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione, la prima volta tre anni dopo l'adozione della presente raccomandazione e in seguito annualmente, sull'attuazione di quest'ultima in base alle informazioni fornite dagli Stati membri nonché dalle istituzioni, organi e organismi decentrati delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996.

Per il Consiglio

il presidente

E. Fitzgerald

Trattato 7 febbraio 1992. (Art. 2)

Trattato sull'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

La presente pubblicazione contiene la versione consolidata del trattato sull'Unione europea a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona. I protocolli e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente trattato, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, sono consultabili in allegato al *Trattato 25 marzo 1957* (versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicata nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115).

(...)

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

(...)

Legge n. 20 del 15 febbraio 2016.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. *Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:
1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».
-

Art. 2. *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello

Legge n. 65 del 22 aprile 2014⁽¹⁾.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere, e relative norme transitorie*

1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;

b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso»;

c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».

3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1.

Art. 2. *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge n. 215 del 23 novembre 2012.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2 *Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 17*, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'*articolo 73*, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici.»;

b) all'*articolo 46*, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;

c) all'*articolo 71*:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'*articolo 73*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 30*, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'*articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal

caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'*articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;

b) all'*articolo 33*, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'*articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'*articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'*articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni».

3. All'*articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156*, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».

Art. 3 *Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali*

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».

Art. 4 *Modifica all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale*

1. All'*articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'*articolo 51, primo comma, della Costituzione*, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.».

Art. 5 *Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità*

1. All'*articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'*articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato *articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006*, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge n. 165 del 2 luglio 2004. – Art. 4**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.**

4. *Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione.*

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo;

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale ⁽²⁾.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, L. 23 novembre 2012, n. 215 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 1, L. 15 febbraio 2016, n. 20, a decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. n. 20/2016.

Legge n. 28 del 22 febbraio 2000. – Art. 1**Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ⁽²⁾.****Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ⁽³⁾****1. Finalità e àmbito di applicazione ⁽⁴⁾.**

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum* ⁽⁵⁾.

2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo vedi l'*art. 11-septies* della presente legge inserito dal citato articolo 1.

⁽⁴⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 11-septies* della presente legge aggiunto dall'*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*.

⁽⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 4, L. 23 novembre 2012, n. 215*.

L. 14 marzo 1985, n. 132.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1985, n. 89, S.O.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa.

CONVENZIONE

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna;

Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso;

Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici;

Considerate le Convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna;

L. 14 marzo 1985, n. 132.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. – Prima parte

Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna;

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni;

Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta nella misura della loro possibilità;

Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà, le donne non accedono che in misura minima agli alimenti, ai servizi medici, alla educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità;

Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna;

Sottolineando che l'eliminazione dell'*apartheid*, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione e dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti;

Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna;

Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo, in tutti i campi;

Tenendo presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme;

L. 14 marzo 1985, n. 132.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. – Prima parte

Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna;

Risolti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione;

Convengono quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l'uomo e la donna.

Articolo 2

Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:

a) iscrivere nella loro Costituzione nazionale, o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;

b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;

c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;

L. 14 marzo 1985, n. 132.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. – Prima parte

d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;

e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;

f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;

g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Articolo 3

Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 4

1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; le suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.

2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

L. 14 marzo 1985, n. 132.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. – Prima parte

a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;

b) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Articolo 6

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

(...)

Legge n. 18 del 24 gennaio 1979. Artt. 12, 13, e 14**Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.**

12. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere ⁽²³⁾.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura ⁽²⁴⁾.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso ⁽²⁵⁾.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno ⁽²⁶⁾.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

(23) Comma prima integrato dall'*art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61* (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e successivamente modificato dall'*art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53*, che ha altresì aggiunto l'ultimo periodo. Per effetto dell'*art. 20* la predetta *legge n. 61 del 1984* è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili. Da ultimo il presente comma è stato così modificato dall'*art. 4, L. 8 aprile 2004, n. 90*.

(24) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61* (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell'*art. 20* la predetta *legge n. 61 del 1984* è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(25) Comma sostituito dall'art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61, a decorrere dal 12 aprile 1984, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della stessa Legge n. 61/1984, e poi modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 1, L. 22 aprile 2014, n. 65, a decorrere dal 25 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della stessa Legge n. 65/2014. Per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 3 del citato art. 1, Legge n. 65/2014.

(26) La Corte costituzionale, con Ordinanza 14 giugno - 7 luglio 2016, n. 165 (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, promossi in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

13. L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista

(27).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai

ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni ⁽²⁸⁾.

(27) Comma così modificato prima dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53* e poi dalla lettera *b)* del comma 2 dell'*art. 1, L. 22 aprile 2014, n. 65*, a decorrere dal 25 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 2* della stessa *Legge n. 65/2014*. Per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 3 del citato *art. 1, Legge n. 65/2014*.

(28) Comma aggiunto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11*.

TITOLO IV

Votazione

14. L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza ⁽²⁹⁾.

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

(29) Comma così sostituito prima dall'*art. 5, L. 8 aprile 2004, n. 90* e poi dalla lettera *c)* del comma 2 dell'*art. 1, L. 22 aprile 2014, n. 65*, a decorrere dal 25 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 2* della stessa *Legge n. 65/2014*. Per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi i commi 1 e 3 del citato *art. 1, Legge n. 65/2014*.

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

(BURC n. 2 del 1 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7 del 9 febbraio 2005)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 6 febbraio 2010, n. 4, 12 febbraio 2010, n. 6, 28 maggio 2010, n. 12, 29 dicembre 2010, n. 34, 6 giugno 2014, n. 8 e 12 settembre 2014, n. 19)

Art. 1¹

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello [Statuto](#) della Regione, è fissato in trenta², oltre il Presidente della Giunta regionale³. ~~Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.~~⁴

2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord;
- b) circoscrizione centro;
- c) circoscrizione sud.⁵

2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:

- a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
- b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria.⁶

2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti.⁷ Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.⁸

¹ Il presente articolo, indicato in origine come articolo 1, è stato così numerato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

² L'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola "cinquanta" con la parola "trenta".

³ L'art. 1, comma 2, della l.r. 6 febbraio 2010, n. 4 aggiunge le parole "compreso il Presidente della Giunta regionale". Successivamente l'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce tali parole con le parole "oltre il Presidente della Giunta regionale".

⁴ L'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 12 settembre 2014, n. 19 sopprime il secondo periodo del presente comma 2. Successivamente, nel giudizio promosso in via incidentale dal TAR Calabria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 243/2016 pubblicata in G.U. 30 novembre 2016, n. 48, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 della l.r. 19/2014 per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

⁵ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

⁶ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

⁷ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

⁸ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

3. *Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell' 8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.*⁹
 4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, *nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto*. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.¹⁰
 5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
 6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della [Costituzione](#), le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.
- 6-bis.(abrogato).¹¹
- 6-ter. (abrogato).¹²
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.
 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁹ **Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 e poi ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 12 settembre 2014, n. 19. Il testo precedente all'ultima modifica era così formulato :** "3. Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse".

¹⁰ **Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 3, della l.r. 6 febbraio 2010, n. 4 nella versione originaria che integra il primo periodo, e poi dal medesimo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 12 febbraio 2010, n. 6 che introduce il secondo periodo. Vedi anche art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8.**

¹¹**Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 28 maggio 2010, n. 12 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8; precedentemente così recitava:** "6-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione".

¹²**Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 34 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8; il testo originario era così formulato:** "6-ter. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.lgs. 267/2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica". **In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza n. 310/2011 pubblicata in G.U. 30 novembre 2011, n. 50, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 46, introduttivo del presente comma.**

Art. 1-bis¹³

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

Art. 2¹⁴

(Composizione delle liste regionali)

1. All'articolo 1 della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Ventiquattro¹⁵ dei Consiglieri assegnati alla Regione";

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sei¹⁶ dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla¹⁷ carica di Presidente della Giunta regionale.";

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.".

2. L'articolo 2 della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) è sostituito dal seguente:

"1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della

¹³ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

¹⁵ L'art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro".

¹⁶ L'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola "nove" con la parola "sei".

¹⁷ L'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola "alta" con la parola "alla".

Giunta regionale¹⁸ collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.”

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.
4. In ogni ricorrenza nella [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.

Art. 3¹⁹

(Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)

1. All'articolo 9, comma quinto, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi”.

Art. 4²⁰

(Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario²¹ sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall' Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#). A tal fine nella applicazione dell'articolo 15 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del²² Consiglio regionale»;

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15²³, assegna al medesimo gruppo di liste tre²⁴ dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti tre²⁵ seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2).”;

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15²⁶, assegna al medesimo

¹⁸ L'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sopprime le parole "anche non".

¹⁹ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

²⁰ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

²¹ Alinea modificato prima dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 che sostituisce la parola "nove " con la parola "sei"; ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 12 settembre 2014, n. 19 che sostituisce le parole da "Ai sei seggi" fino a "7 febbraio 2005 n. 1," con le parole "Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario”.

²² L' art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola "dei" con la parola "del".

²³ L' art. 4, comma 1, lett. c), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola "25" con la parola "15”.

²⁴ L'art. 2, comma 1, della l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, come modificato dall'art. 1, comma 2, della l.r. 12 febbraio 2010, n. 6, sostituisce la parola "cinque" con la parola "quattro". Successivamente l'art. 4, comma 1, lett. c), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola "quattro" con la parola "tre”.

²⁵ L'art. 4, comma 1, lett. c), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola "cinque" con la parola "tre”.

²⁶ L'art. 4, comma 1, lett. d), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola "25" con la parola "15”.

gruppo di liste i sei²⁷ seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);”;

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

”7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento²⁸ dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento²⁹ del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.³⁰”;

f) (abrogata);³¹

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, della [legge 17 febbraio 1968 n. 108](#).

²⁷ L'art. 4, comma 1, lett. d), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce la parola “nove ” con la parola “sei”.

²⁸ L'art. 4, comma 1, lett. e), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce le parole “55 per cento” con le parole “60 per cento”. Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. 12 settembre 2014, n. 19 sostituisce le parole “60 per cento” con le parole “55 per cento”.

²⁹ L'art. 4, comma 1, lett. e), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 sostituisce le parole “55 per cento” con le parole “60 per cento”. Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. 12 settembre 2014, n. 19 sostituisce le parole “60 per cento” con le parole “55 per cento”.

³⁰ Ultimi 2 periodi aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. c), della l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

³¹ Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. d), della l.r. 12 settembre 2014, n. 19; precedentemente così recitava: “f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1;”.

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
Lista provinciale 1 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 10 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
Lista provinciale 2 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 11 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 3 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 12 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 4 (Voto di preferenza)	Lista provinciale 13 (Voto di preferenza)		
Lista provinciale 5 (Voto di preferenza)	Lista provinciale 14 (Voto di preferenza)		
Lista provinciale 6 (Voto di preferenza)	Lista provinciale 15 (Voto di preferenza)		
Lista provinciale 7 (Voto di preferenza)	Lista provinciale 16 (Voto di preferenza)		
Lista provinciale 8 (Voto di preferenza)	Lista provinciale 17 (Voto di preferenza)		
Lista provinciale 9 (Voto di preferenza)	Lista provinciale 18 (Voto di preferenza)		

Segue: **TABELLA A**

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla la destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. – Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. – I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. – La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIAELEZIONE DEL CONSIGLIO E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE CALABRIA.....
(Data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

di

.....
(Denominazione della Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO
DELLA
SEZIONE

Per comodità di consultazione si riporta, in appendice alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo degli articoli 1 e 2 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 e il testo degli articoli 9, 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, coordinati con le modifiche regionali apportate, rispettivamente, dall'art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la cui efficacia è pertanto limitata unicamente alla Regione Calabria.

APPENDICE

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. *Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione* sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.¹

3. *Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.*² La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533 . In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra].³

~~5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.~~⁴

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.⁵

7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: "d) da almeno 2000 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.".

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta.⁶

9. *Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.*⁷

10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza."

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del venticiseesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Articolo 2

1. *La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.*⁸

N.B. – Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, in ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Articolo 9⁹
Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione³; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e *non inferiore a due terzi*¹⁰ arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare;

- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- c) stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residui deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residui anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residui. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e *proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale*¹¹;

3) *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).*¹² A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3).*¹³

5) ~~proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;~~¹⁴

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) *nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e*

*settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.*¹⁵

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 +sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

~~Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.~~¹⁶

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16. Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

~~Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.~~¹⁷

¹ L'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 **sostituisce le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" con le parole "Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione"**. Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8 che **sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro"**.

² **Primo periodo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali."**

³ **Comma abrogato dall' art. 1, comma 400, lett. f), della l. 27 dicembre 2013, n. 147.**

⁴ **Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza n. 422/95 pubblicata in G.U. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 6, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

⁶ Ultimo periodo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1: tale periodo è così formulato: "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo."

⁷ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), della l.r. 7 febbraio 2005; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate."

⁸ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 2, della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata."

⁹ Vedi art. 1, comma 4, della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

¹⁰ L'art. 3, comma 1, della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 sostituisce le parole "non inferiore ad un terzo" con le parole: "non inferiore a due terzi".

¹¹ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

¹² Periodo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)".

¹³ Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "4. qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;"

¹⁴ Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

¹⁵ Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e), della l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;"

¹⁶ Disposizioni non applicabili alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

¹⁷ Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

Statuto della Regione Calabria. Artt. 35, 38**L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.**

(…)

Art. 35*Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente ⁽¹³⁾.
- 3-bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento ⁽¹⁴⁾.
4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali ⁽¹⁵⁾.
- 4-bis. [La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale] ⁽¹⁶⁾.
- 4-ter. [La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti] ⁽¹⁷⁾.
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
- 9-bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8-bis ⁽¹⁸⁾.
10. [Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte] ⁽¹⁹⁾.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.».

(14) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.».

(16) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b)*, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3, poi abrogato dall'*art. 1, L.R. 9 novembre 2010, n. 27*.

(17) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera c)*, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi abrogato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 34*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 2, della medesima legge*.

(....)

Art. 38

Sistema elettorale.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

REGIONE TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Pubblicata nel B.U. Toscana 30 settembre 2014, n. 45, parte prima.

Vedi, anche, la *L.R. 16 dicembre 2014, n. 79*.

Art. 1 *Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

Art. 2 *Composizione del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri.
2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3 *Durata in carica.*

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Art. 4 *Indizione delle elezioni.*

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 8, comma 4.
3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5 *Elettorato attivo.*

1. Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Art. 6 *Elettorato passivo.*

1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7 *Circoscrizioni elettorali.*

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:

- a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;

- b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;

- c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 8 *Liste circoscrizionali.*

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.
3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all'atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.
4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.
5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.
6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.
7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.
9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9 *Gruppi di liste e coalizioni.*

1. E' definito “gruppo di liste” l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.
 2. E' definito “coalizione di liste” l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
-

Art. 10 *Limiti di candidatura.*

1. E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.
 2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
 3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.
-

Art. 11 *Modalità di presentazione delle liste.*

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
 - a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
 - b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
 - b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
 - c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo ⁽³⁾.

3-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l'unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi ⁽⁴⁾.

4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

6. Nessuna elettrici e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.

(3) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi quanto previsto dall'*art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 9 dicembre 2014, n. 75*.

(4) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 29*, a decorrere dal 26 marzo 2015 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1 della medesima legge*).

Art. 12 *Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale.*

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b).
5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 13 *Scheda elettorale.*

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi delle candidate o candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un ampio rettangolo, sotto al quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il simbolo della lista circoscrizionale cui la candidata o candidato è collegato. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura "lista regionale presente". A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione precedenti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
3. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli contenenti i simboli, la eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali, sono posti sotto a quello della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza dei rettangoli contenenti il nome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i simboli, l'eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali.

5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 3, è definita mediante sorteggio.

Art. 14 *Espressione del voto.*

1. Ciascuna elettrici ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.

3. Ciascuna elettrici ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

4. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

5. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

Art. 15 *Elezione del Presidente della Giunta regionale.*

1. E' eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.
 2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.
 3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
 4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.
 5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.
 6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età.
-

Art. 16 *Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste.*

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.
2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

Art. 17 *Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.*

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:

a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;

b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 18 *Soglie di accesso ai seggi.*

1. Accedono al riparto dei seggi:

a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;

b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

Art. 19 *Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste.*

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
 2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
 3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.
 4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.
 5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.
-

Art. 20 *Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione.*

1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d'accesso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 21 *Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale.*

1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.
 2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.
-

Art. 22 *Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali.*

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell' articolo 21, comma 2.
2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.
3. E' poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.
4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per

le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.

5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.

6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.

7. Nell'ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all'articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell'ordine di lista.

Art. 23 *Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali.*

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. E' corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:

a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il

resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 24 *Elezione plurima.*

1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 25 *Elezione plurima candidato regionale.*

1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di

liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 26 *Surroga dei consiglieri regionali.*

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:

a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste

circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale

Art. 27 *Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere.*

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
 2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.
-

Art. 28 *Abrogazioni.*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la *legge regionale 13 maggio 2004, n. 25* (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

b) la *legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70* (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Art. 29 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Normativa comparata - Regione TOSCANA

L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 3

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.
(13G00057)

Vigente al: 21-3-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 15, secondo comma, il secondo periodo e' soppresso;
- b) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed e' composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non puo' variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale puo' disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parita' nell'accesso alla carica di consigliere regionale».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

REGIONE CAMPANIA

L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale.

Pubblicata nel B.U. Campania 14 aprile 2009, n. 23.

Art. 1

Principi.

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
 2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e la *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'*articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
 4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella *legge n. 108/1968* e nella *legge n. 43/1995*, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
-

Art. 2

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale.

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'*articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995* e dall'*articolo 9 della legge n. 108/1968*. Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori ⁽²⁾.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'*articolo 11 della legge n. 108/1968*.

(2) Periodo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 21 gennaio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*).

Art. 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste.

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge n. 108/1968* deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 4

Scheda elettorale.

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5*Elezione del Presidente della Giunta regionale.*

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
 2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
 3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
-

Art. 6*Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.*

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
 2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
 3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.
-

Art. 7*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della *legge 108/1968*, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai

fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il dieci per cento dei voti nella relativa elezione ⁽³⁾;
- e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trenta seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di trentadue seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentadue seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti ⁽⁴⁾;
- g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I

seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale

corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 196, L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 240, della medesima legge*).

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2015, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 della medesima legge*).

Art. 8

Surrogazioni.

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

Art. 9

Supplenza ⁽⁹⁾.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16* [e dell'*articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* e successive modifiche ed integrazioni], o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza

successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8 ⁽⁶⁾.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.

(5) Vedi anche l'art. 4, comma 5, L.R. 9 agosto 2012, n. 27.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 ottobre 2011, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 118 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 2, L.R. n. 16/2011, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità alle parole racchiuse fra parentesi quadre, aggiunte dal citato art. 2.

Art. 10

Rappresentanza di genere.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali.

1. È garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Legge Vigente

Anno	2005
Numero	2
Data	28/01/2005
Materia	Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo	Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Note	Allegato alla presente legge" il Provvedimento adottato dal Presidente della Regione concernente; Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale" Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 17 del 31 gennaio 2005
Allegati	» Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale

Art. 1

Recepimento

1 All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

Art. 2

Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo [41](#) dello [Statuto](#), è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.

6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica

senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

8. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

Art. 3

Numero dei Consiglieri regionali

1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma **(1)**.

(1) Con D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 1021 e con D.P.G.R. 1° febbraio 2011, n. 74 sono stati approvati gli adempimenti di cui al presente comma.

Art. 4

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei."

Art. 5

Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".

Art. 6

Cause di ineleggibilità

1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

2. Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. VI, sent. n. 1726 del 03-04-2006, P. e altri c. V. e altri

Art. 7

Scheda elettorale

1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.

6. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 8

Liste e candidature

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio (2) .

2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".

(2) Comma così sostituito dall'art. 37, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34. Il testo originario era così formulato: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.».

Art. 9

Lista regionale

1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 188 del 15-06-2011 (ud. del 10-05-2011)

Art. 10

Modifiche alla legge n. 108 del 1968

1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto comma dell'articolo 1 dopo la parola: "Province" sono aggiunte le seguenti: "istituite dalla legge della Repubblica";

b) il quinto comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.";

c) alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

d) alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

e) al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascun candidato alla presidenza";

f) il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti";

g) al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

h) al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

i) al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente: "Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.";

[j] il numero 6) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultano eletti sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;"] (3) ;

k) al comma 15 dell'articolo 15 le parole: "alla lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente".

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 giugno 2011, n. 188 (Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 27, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al numero 6) sostituito dalla presente lettera.

Art. 11

Modifiche alla legge n. 43 del 1995

1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "nei modi previsti ..." a "ridotti alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "nei modi previsti dal precedente articolo 9";

b) il comma 5 dell'articolo 1 è eliminato;

c) al comma 8 dell'articolo 1 le parole: "con una delle liste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "con un candidato Presidente" e le parole: "dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta" sono sostituite dalle seguenti: "dal candidato Presidente"; le parole "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo" sono eliminate;

d) al comma 9 dell'articolo 1 le parole "alla medesima lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo candidato Presidente"; le parole: " In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate" sono eliminate;

e) il comma 11 dell'articolo 1 è eliminato;

f) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell'articolo 7 della presente legge";

g) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" è eliminato;

h) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" sono eliminate;

i) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";

j) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.";

k) l'articolo 8 è eliminato.

Art. 12

Norme di prima attuazione

1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della [L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(4) vedasi allegato: "Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale."

Regione Lazio L.R. n. 2 del 13 gennaio 2005 ⁽¹⁾.**Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 gennaio 2005, n. 2, S.O. n. 9.

(2) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, nelle Appendici 1 e 2 alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo della [L. 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Appendice 1) e della [L. 23 febbraio 1995, n. 43](#) (Appendice 2), aggiornate con modifiche apportate, da ultimo, dalla presente legge, recepite dall'art. 1, comma 2, della stessa unitamente alle loro successive modifiche ed integrazioni, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Lazio.

Art. 1*Recepimento.*

1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi la [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle predette leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione ⁽³⁾.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, [L.R. 3 novembre 2017, n. 10](#), a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e

la [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.».

Art. 2

Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. [Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali]
(4).

3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

5. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) o d); o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio
(5).

5-bis. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (6).

(4) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, lettera c), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 3

Composizione del Consiglio regionale ⁽⁷⁾.

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto, di cui quattro quinti sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, e un quinto sono eletti secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

2. In ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

(7) Articolo dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2013, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Numero dei consiglieri regionali. 1. Oltre al Presidente della Regione, il Consiglio regionale è composto da 50 membri, di cui 40 eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 10 eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella *L. n. 43/1995*.

2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le

spese elettorali di cui alla [legge 3 giugno 1999, n. 157](#) (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedano candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.».

Art. 4

Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi ⁽⁸⁾.

1. Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale.

2. La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

3. La ripartizione dei seggi di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

(8) Articolo così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10](#), a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. 1. Il terzo comma dell'[articolo 2 della L. n. 108/1968](#) è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi."».

Art. 5*Indizione delle elezioni ⁽⁹⁾.*

1. Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 19, comma 4, 43 e 44 dello Statuto, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

2. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'articolo 19, comma 4, dello Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".».

Art. 5-bis*Scheda elettorale e preferenza di genere ⁽¹⁰⁾.*

1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo ⁽¹¹⁾.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate

all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio ⁽¹²⁾.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(11) Vedi, anche, il *D.P.Reg. 4 dicembre 2017, n. T00225*.

(12) Vedi, anche, il *D.P.Reg. 4 dicembre 2017, n. T00225*.

Art. 6

Operazioni dell'Ufficio centrale regionale ⁽¹³⁾.

1. Terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall'articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della *L. n. 108/1968* e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Regione e al riparto dei restanti seggi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati a ciascun candidato Presidente. Individua il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

b) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio;

c) terminate le operazioni di cui alla lettera b), qualora residuino seggi da assegnare, tali seggi sono ripartiti tra il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegati ai candidati Presidenti non eletti secondo le modalità di cui alla lettera d), secondo periodo;

d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari

o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio.

3. Terminate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7 ... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

4. Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comma 2, lettera b), secondo, terzo, quarto e quinto periodo, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato, ai sensi del comma 3, alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), è sottratto il seggio attribuito con il resto o la cifra elettorale minore tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è corrispondentemente sottratto il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base alle operazioni di cui al presente articolo.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria

generale del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

7. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10*, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Operazioni dell'Ufficio centrale regionale. 1. Il primo periodo del numero 3 del tredicesimo comma dell'*articolo 15 della L. n. 108/1968* è sostituito dal seguente:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)".

2. Il numero 4 del tredicesimo comma dell'*articolo 15 della L. n. 108/1968* è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;"».

Art. 7

Cause di ineleggibilità.

1. Oltre ai casi previsti dall'*articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154* (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province

della Regione, il sindaco della Città metropolitana di Roma capitale e i sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai ventimila abitanti ⁽¹⁴⁾.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(14) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Liste e candidature.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della L. n. 108/1968, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori ⁽¹⁵⁾.

2. Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista ⁽¹⁶⁾.

2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere ai sensi dei commi 1 e 2 ⁽¹⁷⁾.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione ⁽¹⁸⁾.

4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

5. Il numero 4 dell'ottavo comma dell'articolo 9 della L. n. 108/1968 è sostituito dal seguente.

"4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature."

5-bis. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati nell'ambito dei seguenti limiti:

- a) da ventidue a trentadue nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale;
- b) da quattro a sei nelle circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone;
- c) da due a quattro nella circoscrizione della Provincia di Viterbo;
- d) due nella circoscrizione della Provincia di Rieti ⁽¹⁵⁾.

(15) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(16) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione III - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.».

(17) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(18) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il medesimo esonero, in deroga all'articolo 1, comma 11, della L. n. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.».

(19) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 9

Spese per la campagna elettorale.

1. Al comma 1, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995 la cifra di "euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03".

2. Al comma 3, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995 la cifra di "euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50".

Art. 9-bis

Gestione del procedimento elettorale ⁽²⁰⁾.

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese, con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.

(20) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 3 novembre 2017, n. 10, a decorrere dall'8 novembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 10
Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L. 17 febbraio 1968, n. 108 ⁽²¹⁾

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale

(21) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61. Ai sensi dell'*art. 1, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2* la presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla suddetta legge e della quale non costituisce parte integrante) è recepita con le sue modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dai successivi articoli della citata *L.R. n. 2/2005*.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1
Norme generali.

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti.

Articolo 2

Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.

Il Consiglio regionale è composto:

- di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
- di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
- di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
- di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- e di 30 membri nelle altre Regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del relativo Consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ⁽²²⁾.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

(22) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'[art. 4, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni

sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.».

Articolo 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'art. 19, comma 4, dello Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi ⁽²³⁾.

Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione ⁽²⁴⁾.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai Sindaci della Regione.

I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

⁽²³⁾ Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'[art. 5, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.».

⁽²⁴⁾ Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'[art. 5, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i Comuni della Regione.».

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Articolo 4

Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ⁽²⁵⁾.

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo] ⁽²⁶⁾.

(25) Comma così sostituito dall'[art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39](#).

(26) L'[art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154](#), ha abrogato l'[art. 4](#), secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 5

Cause di ineleggibilità.

[Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- 4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

5) i magistrati ordinari nella Regione nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione ⁽²⁷⁾;

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della Regione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella Regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei Comuni, compresi nella Regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai 1) e 2) del presente comma, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] ⁽²⁸⁾.

⁽²⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

⁽²⁸⁾ L'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 6

Cause di incompatibilità.

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro Consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di Sindaco e di assessore dei Comuni compresi nella Regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla Regione] ⁽²⁹⁾.

(29) L'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 7

Cause di decadenza.

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] ⁽³⁰⁾.

(30) L'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli articoli 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

TITOLO III

Procedimento elettorale

Articolo 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della Provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Articolo 9

Liste di candidati ⁽³¹⁾.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ⁽³²⁾; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 ⁽³³⁾.

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti ⁽³⁴⁾.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto ⁽³⁵⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* ⁽³⁶⁾;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato ⁽³⁷⁾;

4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati oltre alla

rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature ⁽³⁸⁾.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(31) In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi anche, per quanto riguarda la Regione Lazio, l'art. 8, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2.

(32) Vedi, anche, l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(33) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(34) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(35) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

(36) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

(37) Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(38) Il presente numero, già sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130, è stato poi nuovamente così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'art. 8, comma 5, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2. Il testo precedente era così formulato: «4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per

essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.».

Articolo 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma ⁽³⁹⁾;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(39) Numero così sostituito dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati ⁽⁴⁰⁾;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione ⁽⁴¹⁾;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio ⁽⁴²⁾.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(40) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(41) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(42) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

Articolo 12

Norme speciali per gli elettori.

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Articolo 13

Voto di preferenza.

L'elettore può manifestare una sola preferenza ⁽⁴³⁾.

(43) Così sostituito dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

Articolo 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione

⁽⁴⁴⁾;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale ⁽⁴⁵⁾;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi ⁽⁴⁶⁾.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo

comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) ⁽⁴⁷⁾. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione ⁽⁴⁸⁾;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali

ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo ⁽⁴⁹⁾;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento ⁽⁵⁰⁾.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al Consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri ⁽⁵¹⁾.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 ⁽⁵²⁾.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(44) Lettera così modificata dall'art. 3, *L. 23 febbraio 1995, n. 43*, riportata nella successiva appendice 2.

(45) Lettera così modificata dall'art. 3, *L. 23 febbraio 1995, n. 43*, riportata nella successiva appendice 2.

(46) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*, riportata nella successiva appendice 2.

(47) Periodo così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'*art. 6, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2*. Il testo originario era così formulato: «qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)».

(48) Numero così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'*art. 6, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2*. Il testo originario era così formulato: «4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;».

(49) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi l'*art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*, riportata nella successiva appendice 2.

(51) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43* riportata nella successiva appendice 2. Vedi, anche, la *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*, riportata nella successiva appendice 2.

Articolo 16

Surrogazioni.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia

esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto ⁽⁵³⁾.

(53) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata nella successiva appendice 2.

Articolo 16-bis *Supplenza.*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ⁽⁵⁴⁾.

(54) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30.

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

Articolo 17 *Convalida degli eletti.*

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 18

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella Regione] ⁽⁵⁵⁾.

(55) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 19

Ricorsi.

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli *articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147*.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del Comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle Regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Articolo 21

Spese.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive Regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente

legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle Regioni interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dalle Regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna Regione, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione, vengono ripartite tra lo Stato e la Regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 22

Attuazione delle prime elezioni regionali.

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'*art. 2 della [legge 10 agosto 1964, n. 663](#)*.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle Regioni.

Articolo 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della Regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della Regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 2.

Articolo 24

Norme in materia di ineleggibilità.

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Articolo 25

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della Regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'*art. 20 della [legge 10 febbraio 1953, n. 62](#)*, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Articolo 26*Spese per la prima elezione dei consigli regionali.*

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai Comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'[art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440](#), e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna Provincia, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'[art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440](#).

Allegato A ⁽⁵⁶⁾

(56) Vedi, ora, gli *allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70*.

Allegato B ⁽⁵⁷⁾

(57) Vedi, ora, gli *allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70*.

L. 23 febbraio 1995, n. 43 ⁽⁵⁸⁾

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

(58) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46. Ai sensi dell'*art. 1, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2* la presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla suddetta legge e della quale non costituisce parte integrante) è recepita con le sue modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dall'*art. 9 della citata L.R. n. 2/2005*.

Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella *legge 17 febbraio 1968, n. 108* ⁽⁵⁹⁾, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della Regione nei termini di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* ⁽⁶⁰⁾, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della Regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*. In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'*articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108* ⁽⁶¹⁾, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni Regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina ⁽⁶²⁾.

7. ... ⁽⁶³⁾.

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* ⁽⁶⁴⁾, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. ... ⁽⁶⁵⁾.

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* ⁽⁶⁶⁾, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale ⁽⁶⁷⁾.

12. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108* ⁽⁶⁸⁾, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

(59) Riportata nella precedente appendice 1.

- (60) Riportata nella precedente appendice 1.
- (61) Riportata nella precedente appendice 1.
- (62) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.
- (63) Sostituisce la lettera *d*) del comma 2 dell'*art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108*, riportata nella precedente appendice 1.
- (64) Riportata nella precedente appendice 1.
- (65) Sostituisce l'*art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108*, riportata nella precedente appendice 1.
- (66) Riportata nella precedente appendice 1.
- (67) In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi anche, per quanto riguarda la Regione Lazio, l'*art. 8, comma 3, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2*.
- (68) Riportata nella precedente appendice 1.

Articolo 2

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per

una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Articolo 3

1. ... ⁽⁶⁹⁾.

2. ... ⁽⁷⁰⁾.

3. ... ⁽⁷¹⁾.

(69) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'*art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108*, riportata nella precedente appendice 1.

(70) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'*art. 5, L. 17 febbraio 1968, n. 108*, riportata nella precedente appendice 1.

(71) Aggiunge un comma all'*art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108*, riportata nella precedente appendice 1.

Articolo 4

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. ... ⁽⁷²⁾.

(72) Comma abrogato dall'*art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120*. Apportava modifiche e integrazioni alla *L. 7 giugno 1991, n. 182* e al *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 50.000,00 ⁽⁷³⁾ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,03 ⁽⁷⁴⁾ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 50.000,00 ⁽⁷⁵⁾. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441*.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste ⁽⁷⁶⁾.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio

regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659*; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(73) L'originario importo di lire 60 milioni (pari a euro 30.987,41) è stato rivalutato dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* in lire 62.265.910 e così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'*art. 9, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2*.

(74) L'originario importo di lire 10 (pari a euro 0,01) è stato così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'*art. 9, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2*.

(75) L'originario importo di lire 60 milioni (pari a euro 30.987,41) è stato rivalutato dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* in lire 62.265.910 e così sostituito, limitatamente alla Regione Lazio, dall'*art. 9, comma 1, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2*.

(76) Il presente comma, già modificato dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156* (vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo) e successivamente così modificato, limitatamente alla Regione Lazio, dall'*art. 9, comma 2, L.R. 13 gennaio 2005, n. 2*.

Articolo 6

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna Regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della Regione interessata ⁽⁷⁷⁾.

(77) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'*art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298*.

Articolo 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Articolo 8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del Consiglio regionale.

Articolo 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2004, n. 27 (Art. 9)**

Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
(*B.U. 18 dicembre 2004, n. 135*)

Art. 9

(Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.
6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

REGIONE TOSCANA

Legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Art. 8, co. 4)**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.⁽⁹⁾**

(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 20.05.2004)

(...)

Art. 08 - Liste provinciali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. *Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati e candidate*⁽¹⁰⁾ *regionali il cui numero non può essere superiore a cinque*⁽³⁾ e, distintamente indicati, dai candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali, elencati in ordine progressivo. Il numero massimo dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all' articolo 2 , comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato.

4. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali dello stesso genere.

5. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale.

6. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, hanno il medesimo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale o i medesimi candidati *o candidate*⁽¹⁰⁾ regionali e sono collegate con il medesimo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.

Note

3. Periodo così sostituito con l.r. 5 agosto 2009, n.50, art.2, comma 1

9. Le disposizioni, di cui alla nota numero 3, entrano in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all'articolo 1, sul numero dei consiglieri regionali, e la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, sulla incompatibilità degli assessori regionali, della l.r. 50/2009, sopra riportata.

10. Ai sensi dell'articolo 103, ultimo comma, del Regolamento interno 30 marzo 1973, n. 1, il Consiglio regionale ha disposto il coordinamento formale del testo della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale), inserendo il genere femminile e maschile per i termini "elettore", "cittadino" e "candidato" ed aggiungendo l'aggettivo "regionale" dopo le parole "Consiglio" e "Giunta".

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte Costituzionale 14.01.2010, n. 4.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-16 giugno 2009, depositato in cancelleria il 18 giugno 2009 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli [artt. 3, 48 e 51 della Costituzione](#) e dell'[art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#) (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

1.1.- Il ricorrente, dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni impugnate, si sofferma sulle ragioni di censura dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009. In particolare, le norme indicate violerebbero l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in quanto prevedono che i candidati alla Presidenza della Giunta regionale siano collegati a liste o a coalizioni di liste provinciali, mentre l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 stabilisce che, «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma [dell'articolo 122 della Costituzione](#)», sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.

Al riguardo, la difesa erariale evidenzia come, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, il nuovo statuto della Regione Campania non fosse stato ancora promulgato e quindi non fosse entrato in vigore. Di conseguenza, la Regione non avrebbe potuto emanare norme elettorali confliggenti con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 (è richiamata, in proposito, la [sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003](#)).

1.2.- Sono impugnati anche gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, nella parte in cui prevedono un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il suddetto premio di maggioranza è individuato nella misura del sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

A tal proposito, il ricorrente svolge argomentazioni analoghe a quelle formulate con riferimento alla precedente questione, rilevando che il premio di maggioranza stabilito dalle norme censurate non è

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

previsto dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, il quale, come già detto, si applica fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali regionali.

La difesa erariale aggiunge che le norme impugnate non riguardano aspetti di dettaglio ma profili relativi alla composizione del Consiglio regionale, con conseguente incidenza sui meccanismi di formazione delle maggioranze. Il ricorrente, inoltre, richiama la [legge 21 dicembre 2005, n. 270](#) (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), evidenziando come essa preveda un premio di maggioranza nella misura di trecentoquaranta seggi alla Camera dei deputati e del cinquantacinque per cento dei seggi assegnati a ciascuna Regione al Senato.

1.3.- Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 4, comma 3, della legge regionale in esame, il quale dispone: «L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

La difesa erariale ritiene che la norma in questione, «presumibilmente ispirata alla idea politica delle "quote rosa"», si risolva «in una evidente menomazione dell'elettorato passivo e di quello attivo».

In particolare, sotto il primo profilo, sarebbe violato [l'art. 3 Cost.](#), in quanto la norma introdurrebbe «una limitazione disuguagliante» nell'espressione del voto per la seconda preferenza. In altre parole, i candidati appartenenti al medesimo genere o sesso sarebbero «discriminati e resi disuguali» nel momento in cui l'elettore esprime la seconda preferenza. Sarebbe violato anche [l'art. 51, primo comma, Cost.](#), in quanto la norma impugnata prevedrebbe un limite di accesso, legato al sesso, per la seconda preferenza e quindi «un'impropria ragione di ineleggibilità».

Sotto il profilo dell'elettorato attivo, l'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 si porrebbe in contrasto con [l'art. 48 Cost.](#), in quanto la limitazione di genere per la seconda preferenza renderebbe il voto non libero.

2.- Nel giudizio si è costituita la Regione Campania eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.

2.1.- Quanto ai primi due motivi di ricorso, la resistente osserva come essi si fondino su presupposti ricostruttivi analoghi, posto che la Regione, secondo la difesa erariale, non avrebbe potuto approvare norme elettorali in contrasto con le disposizioni statali vigenti, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto. Solo per tale ragione, la legge reg. n. 4 del 2009, nella parte in cui presenta un contenuto confliggente con quanto stabilito dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, sarebbe illegittima.

2.1.1.- La difesa regionale ricostruisce il procedimento di approvazione della legge elettorale (legge reg. n. 4 del 2009) e dello statuto (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6), precisando che il 20 febbraio 2009 lo statuto della Regione Campania è stato approvato in seconda deliberazione, il successivo 26 febbraio si è provveduto alla relativa pubblicazione notiziale, ai fini di un'eventuale richiesta di referendum (che non vi è stata), il 28 maggio 2009 lo statuto medesimo è stato promulgato, il 3 giugno 2009 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed il 18 giugno è entrato in vigore.

Nel frattempo, la legge elettorale è stata pubblicata in data 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo; dunque, il relativo iter di formazione si è concluso dopo che il testo statutario era stato approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione, ma prima che esso fosse promulgato ed entrasse in vigore.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Al riguardo, la resistente evidenzia come l'Avvocatura generale dello Stato contesti soltanto una «illegittimità formale, per così dire temporale», nell'adozione di una disciplina, «in quanto indirettamente condizionata dalla scelta di sistema affidata allo statuto che (allora) non risultava ancora entrato in vigore».

La difesa regionale si sofferma, quindi, sulla ratio dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, il quale sarebbe volto ad evitare che, in assenza dello statuto e della conseguente individuazione della forma di governo regionale, gli elettori possano essere chiamati a rinnovare il Consiglio con una disciplina elettorale non del tutto coerente con il sistema ancora in vigore.

L'ipotesi anzidetta sarebbe però ormai irrealizzabile nel caso di specie, in quanto il nuovo statuto, successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge reg. n. 4 del 2009 (datata 21 maggio 2009), è stato promulgato e pubblicato, entrando in vigore lo stesso giorno (18 giugno 2009) in cui è stato depositato presso la Corte costituzionale il presente ricorso.

La Regione Campania aggiunge che, pertanto, l'applicazione della legge elettorale impugnata avverrà nella vigenza del nuovo statuto e nel rispetto delle finalità che il legislatore costituzionale ha inteso fissare.

Per le ragioni anzidette, la resistente ritiene che il ricorso sia, per questa parte, improcedibile «per cessazione della materia del contendere e/o per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la situazione, nell'attualità, impedisce il verificarsi dell'evento temuto».

2.1.2.- Ancora con riguardo alle censure mosse in relazione all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, la difesa regionale evidenzia come sarebbe stato irragionevole attendere l'entrata in vigore dello statuto prima di affrontare l'iter costitutivo della nuova legge elettorale, potendosi prospettare l'eventualità di un rinnovo del Consiglio regionale e dell'elezione del Presidente della Giunta con il precedente sistema elettorale ma nella vigenza di una nuova (ed eventualmente diversa da quella attuale) forma di governo.

Al riguardo, la Regione Campania ritiene di aver seguito il percorso corretto, delineato dalla norma costituzionale transitoria. In particolare, osserva la difesa regionale, l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 non vieta, in assenza del nuovo statuto, l'approvazione di una nuova legge elettorale, ma prevede che «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali» l'elezione del Presidente e del Consiglio avvenga secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente e dalla disciplina transitoria prevista dal citato art. 5.

In definitiva, secondo la resistente, «la mancata approvazione dello statuto unitamente alle leggi elettorali costituisce condizione per l'applicazione della norma transitoria in un determinato ambito territoriale». Di conseguenza, il rapporto fra le due fonti (legge elettorale regionale e disposizione transitoria) non sarebbe configurabile in termini di «validità/invalidità», ma di «applicazione/disapplicazione», potendo la nuova legge elettorale regionale trovare applicazione solo dopo l'entrata in vigore dello statuto.

Sulla base delle anzidette considerazioni, la difesa regionale conclude per l'inammissibilità del ricorso.

2.1.3.- Nel merito, la resistente deduce l'infondatezza delle questioni concernenti la previsione di un collegamento del candidato Presidente della Giunta regionale a liste o a coalizioni di liste provinciali, e di un premio di maggioranza pari al sessanta per cento dei seggi. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Regione Campania rileva come l'Avvocatura generale faccia «inspiegabilmente riferimento» alla [legge n. 270 del 2005](#), concernente le norme elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Sulla questione degli spazi consentiti al legislatore regionale, nell'ipotesi in cui non siano ancora entrati in vigore i nuovi statuti, la difesa della Regione richiama la [sentenza n. 196 del 2003](#), con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili gli interventi regionali riguardanti «aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'[art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999](#)». Secondo la resistente, la previsione contenuta nell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, secondo cui «sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali», riguarderebbe un «profilo procedurale» e sarebbe conseguenza di una «modalità organizzativa del corpo elettorale e dei seggi scelta dalla legislazione statale, ma che non attiene ai principi fondamentali e non modifica il sistema».

A conclusioni analoghe la Regione Campania giunge con riferimento alle norme che prevedono un premio di maggioranza. Dopo aver ribadito l'inconferenza del richiamo alla [legge n. 270 del 2005](#), la resistente sottolinea come la [legge 2 luglio 2004, n. 165](#) (Disposizioni di attuazione [dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione](#)) si limiti ad enunciare, tra i principi fondamentali in materia, quello della «individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze» (art. 4, comma 1, lettera a).

2.2.- Infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, la resistente evidenzia come la norma impugnata riguardi esclusivamente l'esercizio della facoltà di espressione della seconda preferenza e sia finalizzata a «garantire, anche di fatto, oltre che astrattamente, il paritario accesso alle cariche elettive, attraverso provvedimenti positivi». Al riguardo, sono richiamati la [sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003](#) ed alcuni interventi di innovazione del quadro normativo: la [legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2](#) (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che ha modificato gli statuti speciali attribuendo alle leggi elettorali delle Regioni ad autonomia differenziata il compito di promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi; [l'art. 117, settimo comma, Cost.](#), introdotto dalla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che reca un'analoga previsione; infine, la [legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1](#) (Modifica [dell'articolo 51 della Costituzione](#)).

In definitiva, secondo la resistente, la disciplina regionale impugnata si inserirebbe con coerenza in un contesto normativo complessivamente volto a promuovere la effettiva parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

3.- In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione.

3.1.- In particolare, con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. n. 4 del 2009, la resistente ribadisce l'inammissibilità delle questioni prospettate e sottolinea come, nelle more del presente giudizio, la legge elettorale, pubblicata dopo l'approvazione dello statuto in seconda deliberazione, non abbia trovato applicazione. Paradossalmente, invece, l'eventuale accoglimento del presente ricorso obbligherebbe a far svolgere le elezioni regionali, ormai prossime, sulla base di regole (quelle statali) non coerenti con il mutato quadro statutario.

La difesa regionale aggiunge che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale vanificherebbe in modo irragionevole l'attività legislativa posta in essere dalla Regione in materia elettorale, proprio allo scopo di dare attuazione al nuovo statuto. Si evidenzia, inoltre, come la ratio della previsione dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 sia quella di realizzare una piena integrazione fra la normativa elettorale e la forma di governo delineata dal nuovo statuto; obiettivo, che, con il presente ricorso, rischia di «essere

posto in discussione, ma, per così dire, a parti invertite (applicazione della normativa elettorale originaria, in vigore del nuovo statuto)».

Secondo la Regione Campania, l'unico interesse del Governo, nella circostanza in esame, poteva essere quello di ottenere la garanzia circa la non applicazione della nuova legge elettorale in assenza del nuovo statuto. Pertanto, a tutto concedere, la difesa erariale avrebbe dovuto impugnare l'art. 12 della legge reg. n. 4 del 2009 nella parte in cui non rinvia gli effetti della legge in parola all'entrata in vigore del nuovo statuto. Al contrario, il citato art. 12 non è stato censurato; peraltro, siffatta evenienza è ormai del tutto superata, stante l'entrata in vigore dello statuto regionale.

Nel merito, la Regione Campania insiste per l'infondatezza del ricorso, riprendendo le medesime argomentazioni già sviluppate nell'atto di costituzione.

3.2.- In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge impugnata, la difesa regionale ritiene che la valutazione compiuta dal ricorrente non colga il *proprium* della normativa in esame, la quale non limita affatto la libera determinazione e non impone scelte ma «offre possibilità ulteriori all'elettorato» (attraverso l'eventuale seconda preferenza) ed in questa eventualità persegue un obiettivo del tutto coerente con il quadro costituzionale (*artt. 51 e 117 Cost.*), comunitario ed internazionale in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

3.2.1.- La resistente sottolinea inoltre il carattere «neutro» del sistema di preferenza previsto, che è finalizzato a dare attuazione ai nuovi disposti costituzionali, «svolgendo una funzione chiaramente antidiscriminatoria». Al riguardo, la difesa regionale assume che: a) il legislatore campano avrebbe potuto prevedere soltanto una preferenza, senza che ciò potesse qualificarsi come limite al diritto di voto; pertanto, la norma in esame ha consentito un'opportunità in più, assicurando la piena libertà per l'elettore di avvalersi o meno di tale possibilità; b) la condizione apposta all'esercizio della seconda preferenza non si traduce nella previsione di un requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; infatti, il divieto di una doppia preferenza omogenea opera indistintamente sia nell'ipotesi di due preferenze di genere maschile, sia di due preferenze di genere femminile; c) la sanzione dell'annullamento riguarda esclusivamente la seconda preferenza e non l'espressione del voto *tout court*.

3.2.2.- La Regione Campania passa, quindi, all'esame delle sentenze n. 422 del 1995 e n. 49 del 2003 della Corte costituzionale, evidenziando come nella seconda pronuncia siano state valorizzate le «novità di sistema» introdotte nel lasso di tempo intercorso fra le due decisioni. In particolare, la resistente osserva che nella *sentenza n. 422 del 1995* la Corte, pronunciandosi negativamente sulle c.d. quote rosa, ha posto l'accento sul principio di eguaglianza formale, sull'illegittimità dell'individuazione di ulteriori requisiti di eleggibilità o candidabilità dei cittadini e sul limite delle misure legislative «diseguali», che non possono incidere sui contenuti stessi dei diritti fondamentali riconosciuti in Costituzione.

Quanto alla *sentenza n. 49 del 2003*, la difesa regionale ritiene che il percorso argomentativo seguito dalla Corte si sia arricchito di ulteriori, significativi contenuti per effetto dei mutamenti del quadro costituzionale introdotti dalle leggi cost. n. 2 e n. 3 del 2001. La Regione Campania evidenzia come la Corte costituzionale abbia utilizzato i seguenti argomenti nel pervenire ad una pronuncia di non fondatezza: a) le norme impugnite non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; b) non è prevista alcuna misura di «disuguaglianza» allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati o di compensare tali svantaggi attraverso vantaggi attribuiti con legge; c) non si introducono differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura; d) non è intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva; e) non è garantito un determinato risultato elettorale.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Con particolare riguardo agli argomenti di cui ai punti b) e c), la resistente riprende la distinzione, operata in dottrina, tra "azioni positive" e "norme antidiscriminatorie", rilevando come le norme impugnate siano riconducibili a quest'ultima categoria, trattandosi di «azioni positive atipiche», caratterizzate da una formulazione neutra, senza cioè l'individuazione dei soggetti al cui vantaggio sono finalizzate.

Sempre in relazione alla [sentenza n. 49 del 2003](#), la Regione Campania sottolinea come la Corte abbia affermato che la finalità di conseguire una «parità effettiva» fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è «positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale» e che tale esigenza è espressamente riconosciuta pure nel contesto normativo internazionale e comunitario. Infine, la resistente riprende le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale nella pronunzia in esame, là dove ha definito le norme oggetto di quel giudizio come «misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi». La qualificazione di «misura minima» lascerebbe presumere, secondo la difesa regionale, «una maggiore apertura anche rispetto a meccanismi elettorali differenti», ritenuti legittimi non solo per le modifiche costituzionali, ma per un contesto di sensibilità costituzionale diverso.

La resistente ricorda altresì che, dopo la [sentenza n. 49 del 2003](#), il legislatore costituzionale è nuovamente intervenuto in materia con la legge cost. n. 1 del 2003, la quale ha integrato [l'art. 51 Cost.](#), prevedendo la promozione «con appositi provvedimenti» delle pari opportunità tra donne e uomini. La difesa regionale, richiamando il dibattito parlamentare svoltosi in occasione dell'approvazione della citata legge costituzionale e le opinioni espresse dalla maggior parte della dottrina, sottolinea come la finalità di siffatta modifica sia quella di «dare copertura costituzionale proprio agli ulteriori interventi (anche azioni positive) di riequilibrio delle presenze dei due sessi in ambito politico».

In proposito, è citata l'[ordinanza n. 39 del 2005](#), la quale, secondo la difesa regionale, confermerebbe che la modifica [dell'art. 51 Cost.](#) non costituisce una mera specificazione [dell'art. 3, primo comma, Cost.](#) ma legittima l'adozione di azioni positive.

3.2.3.- Da quanto appena detto - e dall'esame della normativa elettorale sia della Camera dei deputati e del Senato, sia di altre Regioni - la resistente deduce la coerenza della normativa impugnata rispetto al contesto normativo vigente; in particolare, la Regione Campania sottolinea la possibilità per l'elettore di esercitare la propria preferenza in maniera incondizionata, con la conseguenza che il sistema elettorale di preferenza censurato non incide sui diritti fondamentali dell'elettore medesimo.

In definitiva, la difesa regionale ritiene che la legge impugnata: a) si ponga come norma «antidiscriminatoria» e non come «azione positiva» (sebbene il mutamento del quadro costituzionale renda legittima anche quest'ultima), in quanto fa riferimento indifferentemente ad entrambi i generi e quindi da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto ad un altro; b) non introduca alcun ulteriore requisito di eleggibilità o di candidabilità, in quanto entrambi i generi sono egualmente eleggibili sulla base dei requisiti prescritti; c) non incida sul carattere unitario della rappresentanza elettiva, non essendovi alcun collegamento con le «categorie» rappresentate; d) escluda qualsiasi garanzia di risultato.

3.2.4.- Infine, la Regione Campania rileva come la normativa impugnata si inserisca in un più ampio contesto normativo (comunitario ed internazionale), segnato dalla previsione di strumenti sempre più incisivi (fino a giungere a vere e proprie azioni positive) per assicurare un'effettiva parità fra donne e uomini.

Sono richiamati, in proposito: a) l'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, cui è stata data esecuzione con la [legge 14 marzo 1985, n. 132](#); b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato; c) l'art. 2 del Trattato 7 febbraio 1992 (Trattato sull'Unione europea); d) la decisione 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE (Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti), in cui si afferma che «La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee»; e) la raccomandazione 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE (Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale), che invita gli Stati membri a «sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione», per realizzare l'obiettivo della «partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale»; f) la raccomandazione Rec(2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici, adottata il 12 marzo 2003, la quale, fra l'altro, invita gli Stati membri ad adottare «riforme legislative intese a stabilire soglie di parità per le candidature alle elezioni locali, regionali, nazionali e sopranazionali», e precisa, al paragrafo 3, che «l'obiettivo non dovrebbe essere solamente che almeno il 40% dei seggi siano riservati a ciascuno dei rappresentanti dei due sessi, ma piuttosto che almeno il 40% delle donne ed il 40% degli uomini vengano eletti».

3.2.5.- Per le ragioni suesposte la Regione Campania ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, sia infondata rispetto a tutti i parametri invocati. In primo luogo, la norma impugnata non si pone in contrasto con *l'art. 3 Cost.*, in quanto la sua formulazione «neutra» risulta coerente con il principio di eguaglianza formale.

Non sarebbe violato *l'art. 48 Cost.*, in quanto il voto dell'elettore è del tutto libero, anzi questi può scegliere se esprimere una sola preferenza o aggiungerne una seconda, che si pone come misura antidiscriminatoria e quindi non idonea a garantire un determinato risultato elettorale, ma funzionale al riequilibrio tra i generi.

Infine, non sarebbe rinvenibile alcuna violazione *dell'art. 51 Cost.*, specie nell'attuale formulazione risultante dall'integrazione operata dalla legge cost. n. 1 del 2003, in quanto la norma censurata contribuisce, in maniera equilibrata, ad attuare l'obiettivo di democrazia paritaria, previsto nello stesso art. 51.

Motivi della decisione

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli *artt. 3, 48 e 51 della Costituzione* e dell'*art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

2.- Con riferimento alle questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, e gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2.1.- Le censure mosse dal ricorrente alle suddette norme si basano essenzialmente sulla asserita violazione dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, là dove stabilisce che fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma *dell'art. 122 Cost.*, nel testo modificato dalla medesima legge cost. n. 1 del 1999, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

La ratio della citata norma costituzionale transitoria è evidente: il legislatore costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi *dell'art. 123, primo comma, Cost.*, deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni - e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. È noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.

2.2.- Nel caso di specie, tale rischio di incoerenza è scongiurato sia per motivi attinenti alla scansione temporale dei rispettivi iter procedimentali del nuovo statuto della Regione Campania (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6) e della legge elettorale, sia per motivi sostanziali attinenti al collegamento tra gli stessi.

Lo statuto è stato approvato, in prima deliberazione, il 12 giugno 2008 ed in seconda deliberazione il 20 febbraio 2009. Il 26 febbraio 2009 è stata effettuata la pubblicazione notiziale dello stesso, ai fini di un'eventuale richiesta referendaria. Lo statuto è stato promulgato il 28 maggio 2009, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 3 giugno 2009, ed è entrato in vigore il successivo 18 giugno.

La legge elettorale campana è stata approvata dalla Commissione speciale statuto il 3 febbraio 2009, dal Consiglio regionale il 12 marzo 2009 ed è stata promulgata il successivo 27 marzo. La stessa è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Come si vede, l'iter dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge elettorale è stata anteriore a quella riguardante lo statuto solo a causa della doppia approvazione di quest'ultimo, ad intervallo non minore di due mesi, prescritta *dall'art. 123, secondo comma, Cost.* L'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, è stata quindi assicurata dalla trattazione contemporanea dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali.

Occorre inoltre notare che, al momento della delibera governativa di impugnazione della legge elettorale regionale (21 maggio 2009), lo statuto non era stato ancora promulgato, con la conseguenza che, in quella data non v'era certezza sulla sua effettiva entrata in vigore, non essendo ancora trascorso il termine di tre mesi per una eventuale richiesta referendaria, che in concreto poi non vi è stata. Esistevano quindi le condizioni che giustificavano il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, giacché ben poteva accadere che lo statuto venisse respinto dal corpo elettorale, con la conseguenza che la legge elettorale sarebbe rimasta in vigore, ma scoordinata rispetto allo stesso statuto. Per quest'ultimo sarebbe stato necessario un nuovo procedimento di approvazione, con possibili varianti rispetto alle scelte precedenti in tema di forma di governo, che avrebbero potuto presentare aspetti contraddittori o comunque di difficile integrazione e complementarità con le regole elettorali predisposte in funzione dello statuto ormai perento. Il Governo aveva pertanto fondate ragioni per promuovere la questione di legittimità costituzionale su un atto normativo che, al momento dell'impugnazione, avrebbe potuto rimanere isolato, non integrato con lo statuto e quindi in contrasto con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Gli eventi successivi - e segnatamente la promulgazione e la pubblicazione dello statuto prima che il ricorso del Governo venisse notificato - hanno fugato la preoccupazione che statuto e legge elettorale non presentassero i caratteri di complementarità e integrazione voluti dalla norma costituzionale. È venuta così a mancare la condizione prevista dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 per l'applicazione della disciplina transitoria, anche in considerazione del fatto che, medio tempore, la nuova legge elettorale non ha avuto applicazione, non essendosi svolte elezioni regionali in Campania.

Il coordinamento e l'integrazione dello statuto e della legge elettorale trovano una conferma sostanziale negli artt. 5, comma 2, e 6, comma 3, della stessa legge elettorale, ove è citato l'art. 27 del nuovo statuto, in base al quale il Presidente della Giunta regionale è membro del Consiglio regionale.

Per le considerazioni sopra esposte, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. Campania n. 4 del 2009.

3.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 non è fondata.

3.1.- La questione riguarda una norma che, per la prima volta nell'ordinamento italiano, prevede la cosiddetta "preferenza di genere". In particolare, la disposizione censurata dispone che l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La norma prima citata trova fondamento nell'art. 5 del nuovo statuto della Regione Campania, non impugnato dal Governo, che, nel comma 3, ultimo inciso, così recita: «Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive».

La finalità della nuova regola elettorale è dichiaratamente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con *l'art. 51, primo comma, Cost.*, nel testo modificato dalla *legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1* (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione), e con *l'art. 117, settimo comma, Cost.*, nel testo modificato dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La prima norma costituzionale citata dispone che «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

La seconda norma costituzionale stabilisce che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito *dell'art. 3, secondo comma, Cost.*, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

3.2.- I mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive possono essere di diverso tipo. La tecnica prescelta dalla norma censurata nel presente giudizio è quella di predisporre condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, senza introdurre strumenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere sull'esito delle scelte elettorali dei cittadini. Questa Corte ha escluso che possano essere legittimamente introdotte nell'ordinamento misure che «non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi» ([sentenza n. 422 del 1995](#)).

Tenendo ferma questa fondamentale statuizione, la Corte costituzionale, dopo l'introduzione del nuovo testo [dell'art. 117 Cost.](#), ma in data anteriore alla modifica [dell'art. 51 Cost.](#), ha precisato che i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla «parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale» ([sentenza n. 49 del 2003](#)).

3.3.- Occorre quindi chiedersi se la norma censurata nel presente giudizio in qualche modo prefiguri il risultato elettorale, alterando forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima, oppure attribuisca ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri.

Si deve innanzitutto notare che l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore.

Da quanto esposto si traggono due conseguenze, in ordine ai limiti posti dalla giurisprudenza di questa Corte all'introduzione di strumenti normativi specifici per realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica.

La prima è che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile. La prospettazione di queste eventualità - tutte consentite in astratto dalla normativa censurata - dimostra che la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva.

Sotto il profilo della libertà di voto, tutelata [dall'art. 48 Cost.](#), si deve osservare che l'elettore, quanto all'espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate. Non è certamente lesivo della libertà degli elettori che le leggi, di volta in volta, stabiliscano il numero delle preferenze esprimibili, in coerenza con indirizzi di politica istituzionale che possono variare nello spazio e nel tempo. Parimenti non può essere considerata lesiva della stessa libertà la condizione di genere cui l'elettore campeggia viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali - limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali - introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione.

I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.

4.- La [sentenza n. 422 del 1995](#) di questa Corte sottolineava che al riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica «si può [...] pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare». Norme come quella oggetto del presente giudizio possono solo offrire possibilità di scelta aggiuntive agli elettori, ma non garantiscono - né potrebbero farlo - che l'obiettivo sia raggiunto, giacché resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse, potrebbero frustrare l'intento del legislatore regionale, perpetuando la situazione esistente, che presenta un vistoso squilibrio di genere nella rappresentanza sia nella Regione Campania sia, più in generale, nelle assemblee elettive della Repubblica italiana. L'aleatorietà del risultato dimostra che quello previsto dalla norma censurata non è un meccanismo costringitivo, ma solo promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie prima citate.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promossa, in riferimento agli [artt. 3, 48 e 51 della Costituzione](#), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'[art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#) (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'[art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999](#), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2009.

SENTENZA CORTE COST. 14-01-2010, N. 4

Massima n. 34243

Titolo - Elezioni - Norme della Regione Campania - Voto di preferenza - Facoltà per l'elettore di esprimere due preferenze, con riserva della seconda a soggetti appartenenti al genere femminile - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza, di libertà di voto e asserita introduzione di un'impropria ragione di ineleggibilità - Misura promozionale e non coattiva rivolta a realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 - il quale prevede la cosiddetta "preferenza di genere" - promossa in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. In tema, v. citate sentenze n. 49/2003, n. 422/1995.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania 27/03/2009 n. 4 art. 4 co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 48

Costituzione art. 51

legge costituzionale 22/11/1999 n. 1 art. 5

Sentenza Corte cost., 10 - 13 febbraio 2003, N. 49

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 7 della deliberazione legislativa statutaria della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, approvata il 25 luglio 2002, recante “Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)” promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 settembre 2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta e gli atti di intervento della Consulta Regionale Femminile delle Regioni Valle d'Aosta e Campania;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, e l'avvocato Marinella De Nigris per la Consulta Regionale Femminile delle Regioni Valle d'Aosta e Campania.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 2 settembre 2002 e depositato il successivo 12 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli [articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione](#), questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e (occorrendo, ove la norma non sia ritenuta di carattere meramente propositivo e non cogente) dell'art. 2, comma 2 (rectius: art. 2, comma 1, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 2, nella legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, adottata ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 2 agosto 2002, recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)".

L'Avvocatura dello Stato espone che il testo di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, contiene, nel capo I, varie disposizioni di modificazione della normativa per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dettata dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. In particolare, l'art. 2 inserisce, dopo l'art. 3 della suddetta legge, un art. 3-bis, sotto la rubrica "condizioni di parità fra i sessi", a termini del quale ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.

L'art. 7, contenente modificazioni dell'art. 9 della medesima legge, al comma 1 prevede che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella "che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi".

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49

L'Avvocatura ricorda ancora che l'art. 15, secondo comma, dello statuto regionale stabilisce, fra l'altro - con enunciazione ritenuta, dalla stessa difesa erariale, di natura programmatica -, che la legge regionale che determina la forma di governo della Regione e le modalità di elezione del Consiglio della Valle, "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi ... promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali".

Il disposto dell'art. 7, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui prevede detta invalidità, e l'art. 2, comma 1, nella parte in cui, introducendo l'art. 3-bis, comma 2, nel testo della legge regionale n. 3 del 1993, dispone che ogni lista deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi ("ove questa norma non fosse ritenuta meramente propositiva e priva di valore cogente"), sarebbero in contrasto con *l'art. 3 Cost.*, primo comma, e *l'art. 51 Cost.*, primo comma, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo.

Si riproporrebbe, secondo l'Avvocatura, la stessa situazione di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della *legge 25 marzo 1993, n. 81*, sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, che prevedeva che "nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi": di tale disposizione la Corte Costituzionale, con la *sentenza n. 422 del 1995*, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli *artt. 3 e 51 della Costituzione*, unitamente, per conseguenza, ad altre norme statali e regionali similari, fra le quali anche l'art. 32, commi 3 e 4, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, relativa alla elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.

La difesa statale conclude quindi il suo ricorso riproducendo testualmente le considerazioni già svolte dalla Corte in quella sentenza, ritenendole perfettamente pertinenti al caso di specie, in quanto nessuna differenza sostanziale potrebbe farsi fra la previsione di una quota di riserva (pari ad una percentuale delle presenze) e la previsione di una presenza minima quale che sia, anche di un solo candidato, di uno dei due sessi.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo il rigetto del ricorso governativo.

Secondo la difesa regionale, con le più recenti norme costituzionali si è passati dal semplice riconoscimento alle donne dei diritti elettorali attivi e passivi all'affermazione del diritto delle donne ad avere comunque la possibilità di vedere rappresentato il proprio sesso nelle competizioni elettorali. Infatti, ai sensi del vigente testo *dell'art. 117 della Costituzione*, così come riformato dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, le leggi regionali non si devono limitare a riconoscere una eguale possibilità ai due sessi di accedere alle cariche elettive, ma debbono promuovere la parità di accesso, introducendo in conseguenza meccanismi che valgano a controbilanciare lo svantaggio che tuttora caratterizza la posizione delle donne nell'accesso a tali cariche.

La difesa regionale ricorda che è in stadio avanzato l'iter di approvazione di un disegno di legge di modifica *dell'art. 51 della Costituzione*, il quale prevede che venga aggiunto al medesimo, con previsione di portata generale, il seguente periodo: "a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

La legge regionale impugnata, inoltre - prosegue la difesa regionale - è stata adottata ai sensi dell'art. 15 dello statuto speciale, il cui secondo comma, introdotto dall'*art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2*, espressamente prevede fra l'altro che, "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che determina la forma di governo della Regione, "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali". Sarebbe dunque la stessa norma di rango costituzionale a prevedere che il legislatore regionale debba adottare una disciplina volta a garantire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi nella

competizione elettorale, e si tratterebbe, peraltro, di norma del tutto coerente con la previsione del nuovo testo *dell'art. 117 della Costituzione*.

Le disposizioni impugnate, dunque, non sarebbero in contrasto con i principi costituzionali, ma al contrario darebbero attuazione alle precise indicazioni di norme costituzionali di recente intervenute.

3. Hanno depositato due memorie di intervento di identico contenuto la Consulta regionale femminile della Valle d'Aosta e la Consulta regionale femminile della Campania, chiedendo il rigetto del ricorso governativo.

4. In prossimità dell'udienza, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato una memoria illustrativa.

Con gli artt. 2 e 7 della legge regionale statutaria oggetto del ricorso la Regione si sarebbe in realtà limitata a dettare le disposizioni necessarie a garantire l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali, in conformità di quanto espressamente previsto dall'art. 15 dello Statuto di autonomia speciale della Valle e dal nuovo *art. 117 della Costituzione*.

Si tratterebbe di previsioni conformi ai vincoli che derivano da una serie di strumenti di diritto internazionale, cui l'Italia ha aderito, e che ribadiscono l'esigenza di una tutela anche attiva della posizione della donna, in particolare per quanto concerne la rappresentanza elettorale (in questo senso, nella memoria si menziona la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985, ai sensi della *legge n. 132 del 14 marzo 1985*); e di previsioni coerenti alle nuove prospettive emergenti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, il cui art. 23, secondo comma, proclama che "il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

Da ciò si ricaverebbe che il quadro di riferimento costituzionale, rispetto al quale vanno collocate le norme regionali oggi all'esame della Corte, non coincide con quello vigente al momento della *sentenza di illegittimità costituzionale n. 422 del 1995*, invocata nel ricorso del Governo.

Una vicenda simile di successione nel tempo di parametri costituzionali nella medesima materia, si osserva nella memoria, ha indotto in Francia il Conseil constitutionnel a decidere in maniera opposta questioni di legittimità apparentemente analoghe, a seguito dell'introduzione, nell'art. 3 della vigente Carta costituzionale francese, del principio secondo il quale "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives" (ultimo comma, risultante dalla legge costituzionale dell'8 luglio 1999). Sulla base di questa norma, il Conseil constitutionnel ha radicalmente mutato indirizzo rispetto alle sue precedenti decisioni, che escludevano la legittimità dell'imposizione di quote legate al sesso nelle liste elettorali, affermando, ora, la legittimità di disposizioni legislative di tutela della presenza nelle liste di candidature femminili.

È noto, del resto, che, allo stato, il numero degli eletti di sesso femminile nelle consultazioni elettorali in Italia non è affatto in proporzione al numero degli elettori di sesso femminile: di qui, conclude la Regione, la necessità di eliminare, anche con misure legislative, gli ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di elettorato passivo delle donne in Italia, superando pregiudizi e pratiche consuetudinarie o di altro genere, che di fatto integrano indiscutibili ostacoli, mediante l'introduzione di vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Motivi della decisione

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49

1.- Il Governo, con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come modificato dall'*art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001*, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)", approvata dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei componenti il 25 luglio 2002, e pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione del 2 agosto 2002. Successivamente alla proposizione del ricorso la legge regionale impugnata - una volta decorso il termine per la richiesta di referendum - è stata promulgata e pubblicata come legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

Le disposizioni impugnate, rispettivamente, inseriscono l'art. 3-bis e sostituiscono l'art. 9, comma 1, lettera a, nella legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Precisamente, il nuovo art. 3-bis della legge sull'elezione del Consiglio, inserito dall'art. 2 della legge impugnata, stabilisce, al comma 2, che le liste elettorali devono comprendere "candidati di entrambi i sessi"; a sua volta il nuovo art. 9, comma 1, lettera a della legge elettorale, sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge impugnata, prevede che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella "che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi".

Tali disposizioni sono censurate dal ricorrente per contrasto con gli *articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione*.

Sostiene il Governo che le predette disposizioni - l'art. 7 in quanto espressamente condiziona la validità delle liste alla presenza di candidati di entrambi i sessi, l'art. 2 in quanto venga interpretato non come semplice indicazione programmatica, ma come disposizione vincolante in sede di controllo della validità delle liste presentate - limitano di fatto il diritto di elettorato passivo. Richiamandosi alla *sentenza di questa Corte n. 422 del 1995* (che dichiarò l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni di legge prevedenti l'obbligo di riservare a candidati di ciascuno dei due sessi quote minime di posti nelle liste per le elezioni delle Camere e dei Consigli regionali e comunali), il Governo osserva che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, né quindi come requisito di "candidabilità", poiché questa sarebbe presupposto della eleggibilità; e che pertanto contrasterebbe con il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive, sancito dall'art. 3, primo comma, e dall'*art. 51, primo comma, della Costituzione*, una norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature "qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati". Ad avviso del ricorrente, anche la semplice previsione - come contenuta nella legge impugnata - della necessaria presenza in ogni lista di candidati dei due sessi non si differenzerebbe sostanzialmente, da questo punto di vista, dalla previsione di una "quota" di riserva di candidature all'uno e all'altro sesso.

Il ricorrente richiama bensì la norma, contenuta nell'articolo 15, secondo comma, secondo periodo, dello statuto della Valle d'Aosta (come modificato dall'*art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001*), secondo cui, "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge che stabilisce le modalità di elezione del Consiglio regionale "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali": ma ritiene che si tratti di una "enunciazione programmatica", onde la norma di legge regionale, secondo cui ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi, potrebbe ritenersi legittima e conforme allo spirito della disposizione statutaria solo se intesa come "norma meramente propositiva, quasi un auspicio"; mentre sarebbe irrimediabilmente illegittima la norma che condiziona a tale presenza la validità delle liste.

2.- Deve essere, anzitutto, dichiarato inammissibile l'intervento spiegato in giudizio dalle Consulte femminili della Campania e della Valle d'Aosta: nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è prevista la possibilità di intervento di soggetti diversi dal titolare delle competenze legislative in contestazione o con queste comunque connesse (cfr. sentenze n. 353 del 2001 e n. 533 del 2002).

3.- La questione è infondata.

3.1.- In primo luogo, deve osservarsi che le disposizioni contestate non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità, e nemmeno di "candidabilità" dei singoli cittadini. L'obbligo imposto dalla legge, e la conseguente sanzione di invalidità, concernono solo le liste e i soggetti che le presentano.

In secondo luogo, la misura prevista dalla legge impugnata non può qualificarsi come una di quelle "misure legislative, volutamente diseguali", che "possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)", ma che questa Corte ha ritenuto non possano "incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali", tra cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo ([sentenza n. 422 del 1995](#)).

Non è qui prevista, infatti, alcuna misura di "disuguaglianza" allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di "compensare" tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti.

Non vi è, insomma, nessuna incidenza diretta sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti.

Nemmeno potrebbe parlarsi di una incidenza su un ipotetico diritto di aspiranti candidati ad essere inclusi in lista, posto che la formazione delle liste rimane interamente rimessa alle libere scelte dei presentatori e degli stessi candidati in sede di necessaria accettazione della candidatura (cfr. [sentenza n. 203 del 1975](#)). Non si realizza, in tale sede, alcun metodo "concorsoale" in relazione al quale un soggetto non incluso nelle liste possa vantare una posizione giuridica di priorità ingiustamente sacrificata a favore di un altro soggetto in essa incluso.

In altri termini, le disposizioni in esame stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso.

Tale vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale, e non incide su di essa. La scelta degli elettori tra le liste e fra i candidati, e l'elezione di questi, non sono in alcun modo condizionate dal sesso dei candidati: tanto meno in quanto, nel caso di specie, l'elettore può esprimere voti di preferenza, e l'ordine di elezione dei candidati di una stessa lista è determinato dal numero di voti di preferenza da ciascuno ottenuti (cfr. articoli 34 e 51 della legge regionale n. 3 del 1993). A sua volta, la parità di chances fra le liste e fra i candidati della stessa lista non subisce alcuna menomazione.

3.2.- Non può, d'altronde, dirsi che la disciplina così imposta non rispetti la parità dei sessi, cioè introduca differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura: sia perché la legge fa riferimento indifferentemente a candidati "di entrambi i sessi", sia perché da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto all'altro in ragione del sesso.

3.3.- Neppure, infine, è intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel Consiglio regionale, non costituendosi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell'uno e dell'altro sesso e gli eletti dello stesso sesso.

4.- Il vincolo che la normativa impugnata introduce alla libertà dei partiti e dei gruppi che presentano le liste deve essere valutato oggi anche alla luce di un quadro costituzionale di riferimento che si è evoluto rispetto a quello in vigore all'epoca della pronuncia di questa Corte invocata dal ricorrente a sostegno dell'odierna questione di legittimità costituzionale.

La *legge costituzionale n. 2 del 2001*, integrando gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ha espressamente attribuito alle leggi elettorali delle Regioni il compito di promuovere "condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali", e ciò proprio "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi" (art. 15, secondo comma, secondo periodo, statuto Valle d'Aosta; e nello stesso senso, anche testualmente, art. 3, primo comma, secondo periodo, statuto speciale per la Sicilia, modificato dall'*art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 2001*; art. 15, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per la Sardegna, modificato dall'*art. 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001*; art. 47, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, modificato dall'*art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001*; art. 12, secondo comma, secondo periodo, statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, modificato dall'*art. 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001*).

Le nuove disposizioni costituzionali (cui si aggiunge l'analoga, anche se non identica, previsione del nuovo *art. 117, settimo comma, della Costituzione*, come modificato dalla *legge costituzionale n. 3 del 2001*) pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale.

Questa Corte ha riconosciuto che la finalità di conseguire una "parità effettiva" (*sentenza n. 422 del 1995*) fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale. Si tratta, invero, di una finalità - che trova larghi riconoscimenti e realizzazioni in molti ordinamenti democratici, e anche negli indirizzi espressi dagli organi dell'Unione europea - collegata alla constatazione, storicamente incontrovertibile, di uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative, a sfavore delle donne. Squilibrio riconducibile sia al permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di ordine economico, sociale e di costume suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all'organizzazione politica del Paese.

Un aspetto, se non decisivo, certo assai influente del fenomeno è costituito dai comportamenti di fatto prevalenti nell'ambito dei partiti e dei gruppi politici che operano per organizzare la partecipazione politica dei cittadini, anche e principalmente attraverso la selezione e la indicazione dei candidati per le cariche elettive. Così che, già in passato, la Corte ha espresso una valutazione positiva di misure - tendenti ad assicurare "l'effettiva presenza paritaria delle donne ((OMISSIS)) nelle cariche rappresentative" - "liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature" (*sentenza n. 422 del 1995*), sul modello di iniziative diffuse in altri paesi europei.

Le disposizioni impugnite della legge elettorale della Valle d'Aosta operano su questo terreno, introducendo un vincolo legale rispetto alle scelte di chi forma e presenta le liste. Quello che, insomma, già si auspicava potesse avvenire attraverso scelte statutarie o regolamentari dei partiti (i quali però, finora, in genere non hanno mostrato grande propensione a tradurle spontaneamente in atto con regole di autodisciplina previste ed effettivamente seguite) è qui perseguito come effetto di un vincolo di legge. Un vincolo che si giustifica pienamente alla luce della finalità promozionale oggi espressamente prevista dalla norma statutaria.

SENTENZA CORTE COST. 10-02-2003, N. 49

4.1.- Deve peraltro osservarsi che, nella specie, il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell'obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza. Infatti esso si esaurisce nell'impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le "condizioni di parità" fra i sessi, che la norma costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi.

5.- In definitiva - ribadito che il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva - la misura disposta può senz'altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta 13 novembre 2002, n. 21, recante: "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)", sollevata, in riferimento agli *articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione*, dal Governo con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

Massima n. 27572

Titolo Regione valle d'aosta - Elezioni - Elezione del consiglio regionale - Formazione delle liste dei candidati - Condizione della necessaria presenza nelle liste, a pena di invalidità, di «candidati di entrambi i sessi» - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Prospettata limitazione del diritto di elettorato passivo, con violazione del principio di parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive - Non fondatezza della questione.

Testo La norma che prescrive che le liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta debbano comprendere, a pena di invalidità, candidati di entrambi i sessi, costituisce una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza, senza che ciò incida in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di 'chances' delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta 13 novembre 2002, n. 21, già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. - In tema di misure "diseguali" e diritto di elettorato passivo, v. sentenza citata n. 422/1995. - In tema di formazione delle liste, v. sentenza citata n. 203/1975. - Sulla finalità, apprezzabile dal punto di vista costituzionale, di conseguire una "parità effettiva" fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva, v. citata sentenza n. 422/1995.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Valle d'Aosta 13/11/2002 n. 21

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3 co. 1

Costituzione art. 51 co. 1

legge costituzionale 31/01/2001 n. 2

Costituzione art. 117 co. 7

legge costituzionale 18/10/2001 n. 3

Costituzione della Repubblica Italiana – Artt. 3, 51, 117 e 122

Art.3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale *[disp. att. Cost. XIV]* ⁽¹⁾ e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso *[Cost. 29, 37, 48, 51]*, di razza, di lingua *[Cost. 6; disp. att. Cost. X]*, di religione *[Cost. 8, 19, 20]*; di opinioni politiche *[Cost. 22]*, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

⁽¹⁾ Per la salvaguardia dei diritti dell'uomo vedi la *L. 4 agosto 1955, n. 848; L. 13 luglio 1966, n. 653; D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217.*

Art.51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge *[Cost. 3, 56, 58, 84, 97, 104, 106, 135; disp. att. Cost. XIII]*. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ⁽¹⁾.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

⁽¹⁾ Periodo aggiunto dall'*art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1.*

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

**Costituzione della Repubblica Italiana
Artt. 3, 51, 117 e 122**

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽²⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

**Costituzione della Repubblica Italiana
Artt. 3, 51, 117 e 122**

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Il testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 era il seguente: «e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;».

⁽²⁾ Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Il testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 era il seguente: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».

⁽³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [Cost. 84, 104, 135] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi ⁽¹⁾.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad una altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Costituzione della Repubblica Italiana
Artt. 3, 51, 117 e 122

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta ⁽²⁾.

⁽¹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299). Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.».

NORMATIVA INTERNAZIONALE

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. Art. 3

*Ratificata ed eseguita con la L. 14-3-1985 n. 132.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1985, n. 89, S.O.*

(...)

Articolo 3

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, in tutti i campi, ed in particolare in campo politico, sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, per garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.

(...)